



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 2-2022
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVII – n. 2-2022
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Giustizia e indisposizione nel differimento dell'assoluzione sacramentale

Justice and Lack of Disposition with regard to the Deferral of Sacramental Absolution

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO

Il contributo esamina la funzione assolutoria del ministro in riferimento alla disposizione del penitente. La confusione e lo sbandamento morali della società secolarizzata non hanno mutato il senso e il valore della disciplina ecclesiastica. La crescente e motivata benevolenza e comprensione ecclesiale (la propensione al perdono) non elimina il riscontro delle dovute condizioni. L'essenza del pentimento comporta il ravvedimento e la correzione del penitente. La radicalità dell'indisposizione indica un atteggiamento soggettivo contrario alla logica del perdono (il collegamento intrinseco della misericordia divina con la verità e oggettività del bene). Situazioni esistenziali stabili, persistenti decisioni morali, l'adesione a dottrine o realtà contrarie al disegno divino possono allora manifestare un'inesorabile chiusura all'azione della grazia. L'oggettiva contraddizione del comportamento del penitente con le esigenze della giustizia ecclesiale attenta al bene della comunione ed esclude dalla remissione. La malaugurata eventualità dell'impossibilità assolutoria comporta comunque un aiuto formativo e spirituale da parte del ministro. Si auspica un deciso incentivo della capacità di accogliere, accompagnare e curare la fragilità umana da parte dei pastori.

PAROLE CHIAVE

Sacramento della Penitenza; indisposizione del penitente; situazioni esistenziali complesse; accompagnamento pastorale

ABSTRACT

The paper examines the minister's function of absolution in reference to the disposition of the penitent. The moral confusion and deviations of secularized society have not changed the sense and value of ecclesiastical discipline. The growing and motivated ecclesial benevolence and understanding (the propensity to forgive) does not eliminate the fulfilment of due conditions. The essence of contrition involves the repentance and correction of the penitent. The radical nature of the lack of disposition indicates a subjective attitude contrary to the logic of forgiveness (the intrinsic connection of divine mercy with the truth and objectivity of the good). Stable existential situations, persistent moral decisions, adherence to doctrines or realities contrary to the divine plan can, hence, represent a manifestation of an inexorable closure to the action of grace. The objective contradiction of the

penitent's behavior with regard to the demands of ecclesial justice represents a contrast with the good of communion and excludes him from remission. The unfortunate eventuality of the impossibility of absolution nevertheless entails formative and spiritual help from the minister. It is highly desirable that there will be a decisive incentive for pastors to welcome, accompany and care for human frailty.

KEYWORDS

Sacrament of Penance; penitent's lack of disposition; complex existential situations; pastoral accompaniment

SOMMARIO: 1. Il delicato ruolo del ministro della misericordia divina – 2. La crescente complessità nella società secolarizzata – 3. L'organicità e fermezza della disciplina ecclesiastica – 4. Unitarietà o duplicità dispositiva del penitente? – 4.1. L'essenza del pentimento – 4.2. L'effettività del ravvedimento – 5. La radicalità dell'indisposizione del penitente – 6. L'oggettiva contraddizione del comportamento del penitente con le esigenze della giustizia ecclesiale – 7. La valutazione di alcuni ambiti problematici – 7.1. Le situazioni esistenziali stabili contrastanti col disegno divino – 7.2. L'influenza delle persistenti decisioni contrarie alla fede – 7.3. La ferma adesione a dottrine o realtà opposte al Vangelo – 8. La "fondatezza" della benevolenza e comprensione assolutoria – 9. Il compito di accogliere e seguire la fragilità umana.

1. Il delicato ruolo del ministro della misericordia divina

«In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio»¹. L'accurato invito paolino alla riconciliazione non si riferisce specificamente al sacramento della penitenza, trova ad ogni modo un'evidente verifica e concretizzazione anche nel foro sacramentale². La "seconda giustificazione" esprime infatti la persistenza della chiamata alla salvezza, al di là delle cadute e dei traviamenti del cristiano, e la pazienza del Signore nell'offerta del perdono. Senza per questo ingenerare assilli o scrupolosità eccessivi, *il ministro sacro presiede alla serietà e autenticità della conversione*. Il confessore funge quindi da punto di incontro e connessione tra la misericordia divina e la libertà umana³.

¹ 2 Cor 5,20.

² La Chiesa lo riporta all'inizio del cammino quaresimale (LEZIONARIO PER I TEMPI FORTI, *Mercoledì delle Ceneri*).

³ La concessione del perdono non è assoluta e incondizionata, richiede sempre l'accettazione e la conformazione da parte del penitente. Il limite alla ricezione della grazia è legato alla disposizione

L'evoluzione e affinamento del costume penitenziale non ha mutato peraltro la necessità della *valutazione autoritativa della sussistenza delle condizioni per la remissione dei peccati*⁴. Il compito del ministro, connesso allo zelo del buon pastore, è quello di favorire la massima fruizione possibile del sacramento della Riconciliazione⁵. La consapevolezza del significato del valore del dono (la riabilitazione soprannaturale e la pace dell'anima) induce però a non dilapidare o, piuttosto, "contraffare" il tesoro della grazia. La *particolare attenzione* è imposta della *delicatezza del sacrario della coscienza* e dall'*intrinseco collegamento del pentimento con la verità e l'oggettività del bene*.

L'essenza *giudiziale* del sacramento della riconciliazione evidenzia l'esigenza dell'*accertamento obiettivo e distaccato della situazione del penitente*⁶. La *sentenza positiva assolutoria* si fonda infatti sul raggiungimento da parte del sacerdote della *certezza morale* relativa, non alla semplice colpevolezza, ma alla *compunzione* e al *ravvedimento* dell'autore della confessione. L'indipendenza del giudice garantisce dunque gli estremi della violazione e della reintegrazione e assicura l'efficacia soprannaturale della remissione⁷. L'alterità del ministro media il collegamento tra l'ammissione di colpa del penitente e la concessione del proscioglimento da parte di Dio. La *logica della funzione remissoria* è pertanto quella di *sondare* il dolore e *illuminare* la coscienza del fedele. La terzietà e lo stacco istituzionale non disconoscono peraltro la solidarietà e la vicinanza umana e pastorale del confessore. Il ministro tra l'altro non ha un ruolo statico e passivo,

umana. L'onnipotenza divina si manifesta massimamente nella misericordia: «Dio è *Padre* onnipotente. La sua paternità e la sua potenza si illuminano a vicenda. Infatti, egli mostra la sua onnipotenza paterna attraverso il modo con cui si prende cura dei nostri bisogni; [...] infine attraverso la sua infinita misericordia, dal momento che egli manifesta al massimo grado la sua potenza perdonando liberamente i peccati» (*Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE], n. 270, cfr. anche *S.Th.* I, q. 25).

⁴ Per la ricostruzione storica, cfr. ÁNGEL GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Edusc, Roma, 2020, pp. 103-454. Per la valutazione delle condizioni, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *El posible aplazamiento de la absolución en el sacramento de la Penitencia/Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, in *Ius Canonicum*, 61, 2021, pp. 551-593.

⁵ È abbastanza indicativa la legislazione in caso di pericolo di morte o in caso necessità, cfr. ad es. can. 976, 977, 986 § 2.

⁶ L'accentuazione dell'aspetto medicinale nella tradizione orientale non cambia il contenuto e l'essenza dell'azione sacramentale, cfr. al riguardo la ricostruzione di ORAZIO CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in GEORGES-HENRI RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio istituto orientale, Roma, 3-5 giugno 2011*, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2013, pp. 50-59.

⁷ La logica del perdono divino supera il senso della giustizia umana: «Guarda che viscere di misericordia ha la giustizia di Dio! — Nei giudizi umani si castiga colui che confessa la propria colpa: nel giudizio divino, lo si perdona. Sia benedetto il santo Sacramento della Penitenza!» (S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Cammino*, n. 309 in www.escrivaworks.org). In Dio la giustizia è anche misericordia.

ha un compito dispositivo e incentivante⁸. L'interesse o il bene comune perseguito da tutti gli agenti è quindi rappresentato dalla riconciliazione con Dio e con la Chiesa. L'aspirazione assolutoria tuttavia non compromette la serietà e attendibilità della verifica. La *pronuncia del sacerdote*, quand'anche procrastinasse l'assoluzione, si limita sempre ad *accertare l'atteggiamento esistenziale del penitente di fronte al peccato*⁹. Almeno per quanto riguarda i presupposti dell'azione sacra, il ministro non emette un giudizio costitutivo o modificativo della realtà, compie una *valutazione dichiarativa* che esplicita e manifesta lo stesso contegno dell'istante prudenzialmente assunto. La malaugurata mancanza della dovuta disposizione integra quindi un'autoesclusione dal perdono¹⁰. L'insufficienza attitudinale implica un volontario distanziamento dal principio e dal contenuto della grazia (la conformità vitale con la vita trinitaria). La constatazione avvalorava evidentemente il senso della libertà e della sentita partecipazione del penitente.

Il fatto che il rito penitenziale sia impostato sull'indiscusso protagonismo del peccatore non sminuisce la *responsabilità del ministro*. Il confessore presiede alla *ratio* del perdono e alla maturazione del pentimento. Il foro sacramentale, legato alla spontaneità e all'intimità della rivelazione, in un certo senso, accresce la profondità e l'incisività dell'indagine giudiziale e la proietta su un piano complessivo e trascendente. L'identità e la coscienziosità del ministro sacro è dunque il fulcro attorno a cui ruota la qualità e fecondità della pastorale penitenziale della Chiesa¹¹. La tradizione canonica ha accorpato in quattro tratti il profilo identitario del confessore¹². La funzione del giudice si

⁸ Alla luce della misericordia divina anche il potere inquisitorio del confessore si volge a vantaggio del penitente.

⁹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione*, cit., pp. 16-19. Il giudizio ecclesiale sintetizza lo stato della persona di fronte al peccato nella propria vita.

¹⁰ S. Giovanni Paolo II ha chiarito la fonte della preclusione eucaristica e la logica penitenziale in riferimento alla santità del matrimonio: «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio.

La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio» (Es. Ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981 [= FC], n. 84, non si riporta la localizzazione dei documenti facilmente reperibili nel sito www.vatican.va).

¹¹ Il prevalente rilievo soprannaturale non sminuisce il concorso e la diligenza dell'elemento umano (cfr. cann. 840, 843 § 2).

¹² La figura del confessore tradizionalmente è stata declinata come giudice, medico, maestro e padre, cfr. ANGELO GIUSEPPE URRU, *La funzione di santificare della Chiesa. I sacramenti*, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, "Angelicum", Roma, 1987, pp. 213-214; LUIGI CHIAPPETTA, *Il codice*

associa sempre a quella del maestro, medico e padre, assume cioè un calore e un'attenzione veramente familiare e sapienziale. L'attuale can. 978 § 1 precisa perentoriamente: «Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime»¹³. Il tono esortativo e catechetico non esclude, come considereremo, la valenza giuridica dell'indicazione. Le due polarità segnalate (giudice/medico, giustizia/misericordia) inoltre non sono contrastanti ma giustapposte e convergenti¹⁴. La delicatezza della mansione inclina decisamente alla prudenza e alla saggezza spirituale. Il nucleo deontologico del confessore risiede sempre nella consapevolezza di essere giudice o arbitro delle condizioni richieste ma non padrone o *dominus* del mezzo di grazia¹⁵. Il lassismo e il rigorismo, spesso denunciati dal Pontefice¹⁶, e, in generale, la disparità di orientamenti dottrinali e contegni assolutori dei confessori tradiscono una preoccupante perdita del senso della chiamata alla conversione e dello spirito della missione ecclesiale. L'univocità e coerenza ministeriale è il primo segno di una comunità sana e attraente. L'adeguata formazione previa, la specifica preparazione e il tempestivo aggiornamento al ministero del confessionale costituiscono la via maestra per il superamento delle presenti difficoltà¹⁷.

di diritto canonico. *Commento giuridico-pastorale*, Edizioni dehoniane, Roma, 1996, pp. 192-193.

¹³ L'attuale can. 978 § 1 CIC 83, corrisponde testualmente al can. 888 § 1 CIC 17. Per il processo redazionale cfr. EDWARD N. PETERS, *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2005, p. 891; *Communicationes*, 10, 1978, pp. 65-66; 15, 1983, p. 211; per le fonti storiche: *Grat., De Poenit.*, D. VI, c. 1; *Liber Extra*, V, 38, c. 12 (*de poenitentis et remissionibus*); CONC. TRIDENT., Sess. XIV (*de poenitentia*) c. 8; BENEDICTUS XIV, Ep. Encycl. *Apostolica Constitutio*, 26.VI.1749; PIUS VI, Const. *Mediator*, 11.XI.1784, § 5, S.C. DE PROPAG. FIDE, Instr. (ad Vic. Ap. Sutchuen.), 29.IV.1784; RITUALE ROM., Tit. III, c. I (*de sacramento poenitentiae*), nn. 2, 3, 17.

¹⁴ Cfr. ORAZIO CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata*, cit., pp. 48-80.

¹⁵ «Orbene, che esista tale diritto dipende da due cose: *prima*, che i sacramenti siano già attribuiti, per volontà di Cristo, ai fedeli (o all'uomo nel caso del battesimo); *seconda*, che questa attribuzione supponga che il ministro è stato costituito come tale *pro hominibus, pro fidelibus*. In altre parole si tratta del fatto che il ministro sia solo depositario e che il sacramento sia stato attribuito, costituito per il fedele o, rispettivamente, per l'uomo. Se si verificano queste due condizioni il sacramento è una *res iusta* rispetto al recettore e pertanto si è giusti nell'amministrarlo e ingiusti nel negarne l'amministrazione. Tutto ciò chiaramente sulla base del soggetto *rite dispositus*; per chi non è adeguatamente disposto il sacramento non è un diritto; punto che è implicito in quanto sto dicendo e sul quale non insisterò più» (JAVIER HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17, 2005, pp. 642-643).

¹⁶ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Messaggio in occasione del 150° anniversario della proclamazione di Sant'Alfonso Maria de' Liguori Dottore della Chiesa*, 23 marzo 2021; *Discorso alla Comunità del Pontificio Seminario Campano di Posillipo*, 6 maggio 2017; *Discorso di apertura del Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma*, 16 giugno 2016; *Discorso ai Parroci di Roma*, 6 marzo 2014.

¹⁷ «Ai sacerdoti rinnovo l'invito a prepararsi con grande cura al ministero della Confessione, che

2. La crescente complessità nella società secolarizzata

Nel contesto odierno, accanto alla promozione e valorizzazione della coerenza e spontaneità dei fedeli, a fronte di un certo formalismo e rigorismo precedente, c'è anche una considerevole perdita di formazione e osservanza nella pratica della fede. La *società secolarizzata attuale* (in maniera forse più caustica, in riferimento alle realtà occidentali, si può parlare anche di scristianizzazione e neo-paganizzazione) non solo ha *smarrito il senso del peccato*, ma sovente *banalizza anche la logica del perdono*¹⁸. Si fa strada peraltro un forte e positivo richiamo al rispetto della coscienza e alla libertà interiore che richiede molta attenzione e considerazione. Lo sbandamento concettuale autistico e solipsistico diffuso porta però frequentemente a trasformare la giustificazione redentiva in mera autogiustificazione correttiva, come se l'assoluzione consistesse solo nell'ammissione della manchevolezza personale intesa come generica rettificazione operosa¹⁹. Si può parlare anche di una sorta di "pelagianesimo rovesciato" cioè di un'impostazione volontaristica ma compiacente²⁰. Spesso non si comprende dunque la consistenza e gravità dell'of-

è una vera missione sacerdotale. Vi ringrazio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere *accoglienti* con tutti; *testimoni* della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato; *solleciti* nell'aiutare a riflettere sul male commesso; *chiari* nel presentare i principi morali; *disponibili* ad accompagnare i fedeli nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza; *lungimiranti* nel discernimento di ogni singolo caso; *generosi* nel dispensare il perdono di Dio» (FRANCESCO, Lett. Ap. *Misericordia et misera*, 20 novembre 2016 [= MM], n. 10).

¹⁸ «È inevitabile, pertanto, che in questa situazione venga obnubilato anche il senso di Dio, il quale è strettamente connesso con la coscienza morale, con la ricerca della verità, con la volontà di fare un uso responsabile della libertà. Insieme con la coscienza viene oscurato anche il senso di Dio, e allora, smarrito questo decisivo punto di riferimento interiore, si perde il senso del peccato. Ecco perché il mio predecessore Pio XII, con una parola diventata quasi proverbiale, poté dichiarare un giorno che "il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato"» (S. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Reconciliatio et Paenitentiae*, circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi, 2- dicembre 1984 [= RP], n. 18. A proposito della secolarizzazione, cfr. ad es. LUIGI LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Cristianesimo secolarizzazione e mondo moderno*, I-II, Giuffrè – Nomos, Milano/Baden-Baden, 1981; RENÉ RÉMOND, *La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea*, Laterza, Roma/Bari, 1999; MARIANO FAZIO, *Storia delle idee contemporanee. Una lettura del processo di secolarizzazione*, Edusc, Roma 2005; GIANFRANCO MORRA, *Dio senza Dio. Ateismo, secolarizzazione, esperienza religiosa*, Pàtron, Bologna, 1970.

¹⁹ In un approccio intimistico e privatistico è diffusa la "pretesa" del cristiano di vedersela direttamente con Dio e di regolare autonomamente la propria vita di fede, prescindendo dall'istituzione e dalla comunità, cfr. anche ÁLVARO GRANADOS, *La casa costruita sulla sabbia. Manuale di Teologia Pastorale*, Edusc, Roma, 2022, pp. 300-302 (*Privatizzazione e dimensione ecclesiale del sacramento*).

²⁰ Cfr. ad es. FRANCESCO, Es. Ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 94; *Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa italiana*, 10 novembre 2015; Es. Ap. *Gaudete et exultate*, 19 marzo 2018, nn. 47-59; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Placuit Deo*, 1 marzo 2008. In merito al rifiuto magisteriale alla della teoria dell'opzione fondamentale cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, nn. 65-68.

fesa (ridotta a un semplice sbaglio o imperfezione) e si sminuisce il contenuto e la portata della remissione. L'essenza del giudizio quale decisione obiettiva e autorevole di fronte al male commesso viene confusa con la spontaneità e autenticità della richiesta di grazia, fondata sul distanziamento dall'errore o sulla fallibilità della persona. Il passaggio sacramentale sarebbe estrinseco e puramente formale: una specie di suggello o certificato del desiderio di reintegrazione (più che di emenda). L'intento di abilitazione comunitaria e di partecipazione liturgica finisce col prevalere sull'illuminazione della coscienza e sulla guarigione dell'anima²¹. L'immanentismo giustificatorio e la dissociazione mentale e comportamentale portano ad adulterare e stravolgere il senso della riconciliazione²². La sensazione di una "pratica gravosa" (e spesso odiosa) da assolvere, imposta dal controllo gerarchico della disciplina sacramentale, equivoca il piano di salvezza e la profondità della liberazione. Il richiamo biblico alla volontà divina di conversione e alla fede del peccatore invece rischiarava il cammino penitenziale²³. La remissione non risiede nell'umiliazione e vergogna nel trattamento dell'offensore, ma nella compunzione del cuore del penitente²⁴. Nel presente *deficit* catechetico e formativo anche acquisizioni prima scontate e consolidate rischiano di risultare incerte e confuse nella percezione del popolo di Dio. Il "paradosso contemporaneo" è che il ricorso sempre più rado e impreparato alla confessione sacramentale, ingenera viceversa la presunzione di un esito indubbio e sicuro. Il diniego o la dilazione dell'assoluzione determinano sconcerto e disorientamento²⁵. Il contesto storico e culturale non facilita, e talora ostacola, l'accesso al mistero della seconda giustificazione, circostanza di cui comunque si deve tener conto nella pratica ministeriale.

²¹ I due aspetti (riabilitazione e pentimento), se rettamente impostati, sono collegati e interdipendenti. Il problema è legato alla assolutizzazione dell'istanza di recupero della comunicazione eucaristica.

²² «Comunità riconciliata e riconciliatrice, la Chiesa non può dimenticare che alle sorgenti del suo dono e della sua missione di riconciliazione si trova l'iniziativa, piena di amore compassionevole e di misericordia, di quel Dio che è amore e che per amore ha creato gli uomini: li ha creati, affinché vivano in amicizia con lui e in comunione fra di loro» (RP, 10).

²³ «Di' loro: Com'è vero ch'io vivo – oracolo del Signore Dio – io non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti?» (Ez 33,11).

²⁴ La *ratio* del foro sacramentale è molto più intima e profonda di una mera sottomissione ministeriale. Il condono non è ricevuto o subito per via di mortificazione (nell'accezione mondana del termine) ma acquisito per via di grazia (nel senso pieno del termine).

²⁵ «In questo, come in altri casi, le carenze nella formazione cristiana e nella sensibilità etica hanno condotto quasi a un capovolgimento del senso dello scandalo. L'allarme e lo sconcerto non derivano più dall'induzione al male e dalla disedificazione della comunità ma dalla reazione soggettiva ed emotiva al comportamento ministeriale e dalla diffusione dei giudizi che, talora, ne derivano» (MASSIMO DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione*, cit., pp. 553-554).

Al di là dell'equivoca percezione della dinamica sacramentale, nella post-modernità si riscontra pure uno *smarrimento nella comprensione del significato della colpa*. Alla precedente scontata ammissione della responsabilità personale per la prevaricazione commessa, è subentrata ultimamente una sorta di imputazione diffusa e indeterminata per i comportamenti deviati, soprattutto più gravi. La mancanza individuale è intesa in genere come una disfunzione o un limite del contesto formativo o dell'ambiente circostante. Il peccato però non consiste solo in uno sbaglio o difetto materiale ma in un preciso atteggiamento della volontà del singolo. Il progresso delle scienze psicologiche e sociali ha indotto un'accentuazione dell'influenza collettiva e comune nelle condotte, a scapito spesso della morale e dei valori²⁶. Il costume o il conformismo non è tuttavia principio di onestà e rettitudine. Una visione antropologicamente confusa tende ad attenuare l'imputabilità del male e l'esigenza del bene. Non è casuale che lo stesso uso del termine tradizionale (*peccatum*) risulti spesso ostico e pesante, come se si trattasse di una inesorabile condanna della malizia dell'uomo. Al centro del messaggio cristiano c'è invece proprio la conversione a Dio e la liberazione dal peccato²⁷. Anche il frequente richiamo ecclesiale alla comprensione e alla misericordia, se malinteso, rischia di apparire come una forma di arrendevolezza e accondiscendenza al degrado generalizzato²⁸. La sostituzione della terminologia classica di peccato con miseria, fragilità, debolezza, ecc. induce a possibili inganni o fraintendimenti, se deresponsabilizza o edulcora la consistenza e portata del male morale²⁹. L'impoverimento teologico imperante apre dunque la strada a una perniciosa forma di acquiescenza o appiattimento alla mentalità mondana. Quest'impostazione mentale e il relativo costume non agevola il compito del ministro. Il confessore con delicatezza e amabilità non solo deve colmare lacune, ma correggere deviazioni pedagogiche e operative. La rettifica della supposizione

²⁶ Cfr. anche JUAN BAUTISTA TORELLO, *Psicanalisi e/o confessione?*, a cura di M. Bettetini, Ares, Milano, 2007.

²⁷ L'opera della salvezza non è dissociata dal giudizio sul peccato, cfr. *Gv* 16,8.

²⁸ Papa Francesco, attraverso il suo costante richiamo: "peccatori, sì, corrotti, no", insiste molto sulla disgiunzione del peccato dalla sua radicazione e giustificazione o assuefazione (cfr. ad es. *Omelia*, 11 novembre 2013; *Omelia*, 29 gennaio 2016; *Angelus*, 21 novembre 2021; più in generale BERGOGLIO JORGE MARIO/FRANCESCO, *Guarire dalla corruzione*, Emi, Verona, 2013). Per il rilievo della possibile incomprensione del magistero papale, cfr. UGO BORGHELLO, *Nuova evangelizzazione e comunione primaria in parrocchia*, Cantagalli, Siena, 2014, pp. 5-12.

²⁹ Il riconoscimento della responsabilità personale non significa necessariamente insistere sul dolo, sulla malizia o sulla malvagità connessi al peccato. A proposito della perdita del senso del peccato, Álvaro Granados evidenzia due possibili deformazioni presenti nella mentalità odierna: «a) *Evanescenza dei contenuti materiali della norma*. [...] b) *Separazione tra senso di colpa e coscienza di peccato*» (*La casa costruita sulla sabbia*, cit., pp. 294-297).

o opinione sbagliata è in genere più difficile della cura dell'ignoranza, specie in assenza del riconoscimento di una particolare autorevolezza.

Ai *problemi*, per così dire, esterni o ambientali si aggiungono anche quelli *interni alle scienze sacre*: il fronte sacramentale appare piuttosto sguarnito e trascurato e quello penitenziale in maniera particolare³⁰. Se il *diritto canonico* ha perso progressivamente parte dell'originaria centralità dell'organismo sacramentale (si pensi al c.d. *ius sacrum* del primo millennio), in epoca contemporanea la *teologia morale* ha rinunciato in buona parte ad approfondire le questioni specificamente sacramentali³¹. La persistente influenza canonistica ha integrato la trattatistica preconciliare, che seguiva un approccio talora eccessivamente minuzioso e normativistico³². In epoca postconciliare, la *crescente sensibilità liturgica* per il tema celebrativo (concentrandosi più sul valore del segno e sulla logica del rito) non basta a compensare l'abdicazione delle altre discipline tradizionalmente coinvolte. La peculiarità e intimità dell'azione penitenziale circoscrive peraltro anche l'attenzione liturgica³³. Una certa assenza nell'esplorazione scientifica si traduce logicamente anche in un *deficit* di cultura della Penitenza e di dovuta preparazione degli agenti ecclesiali³⁴. Alla crescente complessità ideologica della società globalizzata e multietnica non corrisponde una risposta adeguata da un punto di vista formativo e abilitativo. Il delicato compito del ministro è esposto al rischio della perplessità e del disorientamento di fronte alle provocazioni teoriche e pratiche della postmodernità. Lo smarrimento e il senso di abbandono non sono ovviamente generali e incondizionati, non mancano liete eccezioni nella cura e promozione del ministero del confessionale³⁵. La

³⁰ Per un inquadramento della questione epistemologica cfr. in generale Tavola rotonda del 5 aprile 2022: *I sacramenti e le scienze sacre. Una riflessione epistemologica interdisciplinare*, in A.S. SÁNCHEZ-GIL (a cura di), *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come sorgenti di diritto, Atti del XXVI Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico*, Edusc, Roma, 2022, pp. 289-333.

³¹ La tematica sacramentaria è stata espunta o marginalizzata nella manualistica teologico morale.

³² Cfr. ad es. GIUSEPPE D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, III, A. Saraceni, Romae, 1894, rist. Nabu 2010; BENOÎT HENRI MERKELBACH, *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi*, III. *De sacramentis*, Desclée de Brouwer et Soc., Parisiis, 1933; DOMINIC M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum*, III, Herder, Friburgi Brisgoviae, 1936; PIETRO SCAVINI, *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio Episc. et Doctoris Pio IX Pontifici M. dicata*. III. *De sacramentis in genere et in specie*, apud E. Oliva, Mediolani, 1874.

³³ Per una trattazione organica di questo profilo cfr. ANTONIO MIRALLES, *Teologia liturgica dei sacramenti. 4. Penitenza*, Roma 2009, in www.liturgiaetsacramenta.info.

³⁴ Si segnalano in particolare i corsi sul foro interno organizzati annualmente dalla Penitenzieria Apostolica ormai giunti alla XXXII edizione.

³⁵ Si pensi in particolare all'attenzione dedicata da S. Giovanni Paolo II alla materia (cfr. ad es. Es. Ap. post-sinodale *Reconciliatio et paenitentia*; M. P. *Misericordia Dei*, su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza, 7 aprile 2002; PENITENZIERIA APOSTOLICA (a cura di), *Il*

ricchezza e l'aggiornamento del patrimonio dottrinale, l'esperienza millenaria della Chiesa e il fervore spirituale personale possono inoltre compensare limiti e insufficienze didattiche e organizzative.

3. *L'organicità e fermezza della disciplina ecclesiastica*

Il sacramento della penitenza, com'è noto, ha subito una considerevole evoluzione nel corso della storia³⁶. La ricezione della misericordia divina si è configurata infatti pacatamente e progressivamente nella pratica del popolo cristiano. Fermo restando la residua incertezza dei riscontri³⁷, l'esercizio del potere delle chiavi rappresenta una patente manifestazione della fedeltà al mandato apostolico³⁸. La mediazione cristologica e l'intervento autoritativo erano ritenuti fattori indispensabili per ottenere la remissione dalla colpa e il perdono dei fedeli che avessero peccato gravemente (in origine mancava sicuramente la frequenza e speditezza del ricorso al mezzo di grazia). Al di là della spontaneità e riservatezza dell'accusa, anche la penitenza pubblica (normalmente davanti al Vescovo) testimoniava ancor più chiaramente l'esigenza della riconciliazione con Dio e con la Chiesa³⁹. La coscienza dell'incidenza del peccato ingenerava dunque il bisogno della verifica istituzionale della compunzione e della fruttuosa riparazione per ottenere l'assoluzione e la reintegrazione⁴⁰. La disciplina ecclesiastica,

Sacramento della Penitenza. Sette Allocuzioni e una Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano, 1996; PENITENZIERIA APOSTOLICA (a cura di), *Il sacramento della Penitenza nei messaggi del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II alla Penitenzieria apostolica*, EuloTech, Città del Vaticano, 2007, in www.intratext.com) e agli insistenti richiami di Papa Francesco (cfr. ad es. Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia *Misericordiae Vultus*, 11 aprile 2015; Lett. Ap. *Misericordia et misera*, 20 novembre 2016; FRANCESCO *Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Torielli*, Piemme, Milano, 2016) e all'impegno personale (esemplare e dimostrativo) degli ultimi tre Pontefici nell'amministrare personalmente il sacramento della Penitenza.

³⁶ Cfr. tra i tanti ÁNGEL GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., pp. 103-454; PHILIPPE ROUILLARD, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia, 1999; ENRICO MAZZA, *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, EDB, Bologna, 2013; CYRILLE VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elledici, Torino, 1967; ID., *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, Elledici, Leumann (TO), 1988.

³⁷ «Per quanto riguarda i primi due secoli, non è facile ricostruire le modalità istituzionali e le forme di celebrazione della penitenza ecclesiale postbattesimale, [...]» (ÁNGEL GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., p. 181).

³⁸ Cfr. Gv 20,23.

³⁹ In epoca moderna, pur promuovendosi in altri ambiti il senso di solidarietà e il desiderio di compartecipazione, è stato alquanto smarrito il rilievo sociale e solidale della pratica penitenziale.

⁴⁰ Anticamente il perdono era condizionato alla dimostrazione dell'effettività e "meritevolezza" del pentimento. L'inversione successiva dei passaggi (accusa, remissione, espiazione) non muta la dinamica e l'essenza dell'azione sacra.

considerando sempre lo sviluppo prevalentemente consuetudinario della prassi penitenziale, può considerarsi ferma e costante circa il requisito del dolore e gli estremi dell'assoluzione. L'essenza giudiziaria del perdono non è una costruzione formale e successiva ma la congrua applicazione della potestà sacra in una materia tanto delicata e sensibile⁴¹. Anche l'accentuazione nella tradizione orientale del profilo medicinale e curativo, non muta le caratteristiche e le modalità unitarie e convergenti della confessione sacramentale⁴². Non è casuale, come già rilevato, che il profilo giudiziario e terapeutico, convivano nella ricezione dell'accusa e nell'impostazione della guarigione. La disposizione del fedele (requisito fondamentale di ogni sacramento) è posta al centro dell'economia salvifica e fatto oggetto di uno specifico accertamento gerarchico.

La *natura giudicante della remissione* è dunque il nucleo ministeriale del mistero di grazia⁴³. Il confessore dispensa vicariamente (*in persona Christi*) il perdono divino. Il fondamento e il titolo soprannaturale dell'assoluzione (la promessa e i meriti di Cristo) non escludono il concorso umano nell'incontro redentivo⁴⁴. La forma giudiziale è espressione dunque dell'integrazione uma-

⁴¹ «La seconda convinzione riguarda la funzione del sacramento della penitenza per colui che vi ricorre. Esso è, secondo la più antica tradizionale concezione, una specie di azione giudiziaria; ma questa si svolge presso un tribunale di misericordia, più che di stretta e rigorosa giustizia, il quale non è paragonabile che per analogia ai tribunali umani, cioè in quanto il peccatore vi svela i suoi peccati e la sua condizione di creatura soggetta al peccato; si impegna a rinunciare e a combattere il peccato; accetta la pena (penitenza sacramentale) che il confessore gli impone e ne riceve l'assoluzione» (RP, 31.II).

⁴² Cfr. EGIDIO MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in EGIDIO MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano, 1999, pp. 25-40.

⁴³ Il criterio del giudizio di Dio ha fornito la chiave ermeneutica di tutta la storia della salvezza nella logica veterotestamentaria, la prospettiva ha acquistato una dimensione personale e liberatoria nell'ottica della redenzione; per alcuni spunti cfr. anche ANGELA MARIA MAZZANTI (a cura di), *Il Logos di Dio e il logos dell'uomo. Concezioni antropologiche nel mondo antico e riflessi contemporanei*, Vita e pensiero, Milano, 2014; LORENZO TOSCO, *Pietro e Paolo ministri del giudizio di Dio. Studio del genere letterario e della funzione di At. 5,1-11 e 13,4-12*, EDB, Bologna, 1989.

⁴⁴ «Sinceramente ritengo che c'è misericordia da parte della Chiesa ma anche giustizia. Come può il perdono essere giustizia da parte del ministro? Torniamo al punto precedente: ci sarà giustizia se il perdono è offerto in anticipo irrevocabilmente ed è necessaria solo la sua applicazione al peccatore pentito. Se il perdono si concedesse totalmente per un atto di misericordia attuale rispetto al sacramento, se il perdono non fosse stato precedentemente offerto, non ci sarebbe possibilità di parlare di *res iusta* e neppure ci sarebbe efficacia *ex opere operato*. [...] Per parlare con maggior esattezza, ogni peccato è stato redento ed espiato da Cristo, sicché è necessaria solo l'applicazione dei meriti di Cristo al peccatore. Per dirlo con espressioni giuridiche – e a fini meramente esplicativi – il peccatore pentito ha nei confronti del ministro una specie di *ius ad rem* rispetto al perdono, in virtù dei meriti di Cristo che gli sono destinati; posta quest'economia divina, l'atto assolutorio del ministro non è pura misericordia, è anche giustizia. Ciò che reclama o esige il perdono non è certamente il pentimento del peccatore ma la Passione di Cristo, il Sangue di Cristo versato per il peccatore; siccome però Cristo patì per il peccatore, al peccatore sono destinati – attribuiti per destinazione – i suoi frutti salvifici ed egli può reclamare il perdono nella Passione di Cristo; [...]» (JAVIER HERVADA, *Le radici sacramentali*, cit., pp. 647-648).

na della *lex gratiae* e assicura l'alterità e oggettività del proscioglimento. Il giudizio del ministro garantisce appunto la sufficienza e profondità della compunzione del penitente. La razionalità del verdetto indica la conformità alla retta ragione della verifica. L'effettività della valutazione discrezionale del sacerdote implica che l'assoluzione non sia assodata ma corrisponda a un reale principio di conversione e a un desiderio di rettificazione⁴⁵. L'atteggiamento incoraggiante e benevolente del confessore ovviamente favorisce la propensione espiatoria e l'accoglienza dell'istanza di grazia, senza però misconoscere o banalizzare l'esigenza del ricorso al tribunale della misericordia. La persistenza della facoltà di diniego e differimento dell'assoluzione evidenzia la possibilità (piuttosto remota) di un esito negativo⁴⁶. La liberazione dal peccato e la pace del cuore non sono frutto d'altronde di un espediente magico, ma di un'adesione libera e confacente della persona al piano salvifico. La coerenza dell'azione ecclesiale manifesta dunque la serietà dell'opera di conversione e il rispetto nei confronti della coscienza dei fedeli.

Nella modernità si è verificata un opportuno e graduale incentivo nell'elargizione del perdono. Alcune precedenti chiusure e restrizioni sono state superate⁴⁷. La provvidenziale promozione della misericordia ha spinto a facilitare l'accesso al mezzo di grazia e a cercare di evitare limiti o preclusioni⁴⁸. La bontà e magnanimità ecclesiale appare come un riflesso della paternità e pazienza divina⁴⁹. Il mutato approccio contemporaneo, senza per questo misconoscere o svalutare troppo la sensibilità del passato⁵⁰, non implica però un'eterea svolta buonista e lassista, ma un nuovo contegno e stile pastorale. Il significativo e positivo cambiamento di approccio ministeriale non comporta

⁴⁵ La conversione non può considerarsi mai realizzata o ultimata, deve essere però sempre presente, almeno in radice.

⁴⁶ Cfr. can. 980; MASSIMO DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione*, cit.; MASSIMO CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in EGIDIO MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, cit., pp. 41-66.

⁴⁷ Cfr. HENRI-ELISABETH MOREAU, *Refus ou délai d'absolution dans les diocèses de France du Concile de Trente à la fin du XVIIIe siècle*, in *L'Année Canonique*, 43, 2001, pp. 221-236.

⁴⁸ Cfr. FRANCESCO, *Lettera con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo della Misericordia*, 1 settembre 2015; MM, 12.

⁴⁹ «Vi ringrazio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere *accoglianti* con tutti; *testimoni* della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato; [...]» (MM, 10).

⁵⁰ Cfr. ad es. MATTEO CONTE DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus*, I, Marietti, Taurini/Romae, 1951, p. 378; PIETRO SCAVINI, *Theologia moralis universa*, pp. 298-299; FRANZ XAVER WERNZ, PIETRO VIDAL, *Ius canonicum. IV. De rebus*, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae, 1934, pp. 157-158; FELICE M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis, II. De poenitentia*, Marietti, Taurini/Romae, 1953, pp. 523-524; DOMINIC M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, cit., p. 312; EDUARDO F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, Sal Terrae, Santander, 1960³, p. 290.

dunque un indirizzo diverso o contrario rispetto al regime fissato, né men che mai un intento polemico o sovversivo verso la disciplina consolidata. La verità e autenticità del segno è un ineludibile manifestazione di riguardo per la sincerità e la coscienza del penitente.

4. Unitarietà o duplicità dispositiva del penitente?

Nella *formulazione catechetica* il presupposto del perdono sacramentale è costituito dalla *contrizione* del penitente: «Essa è “il dolore dell’animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire”»⁵¹. Nella disposizione codiciale del can. 980 il requisito sarebbe riportato al singolare («disposizione») ma tradotto, in italiano, a differenza di quasi tutte le altre lingue moderne, al plurale («disposizioni») ⁵². L’affinamento pare significativo anche in ragione dell’espressa modifica del testo dell’omologa disposizione del codice precedente che considerava le *dispositiones* del penitente⁵³. Il codice orientale non contiene una prescrizione corrispondente a quella latina, è estremamente indicativo però che nella valutazione del ministro consideri la «sua disposizione alla conversione» (can. 732 CCEO)⁵⁴. L’unitarietà dell’atto dispositivo alla grazia della remissione sembrerebbe imporsi sulla duplicazione del contenuto del dolore.

Nella *letteratura sacramentale più risalente* si insisteva molto sulla integrità e determinazione dell’atteggiamento del penitente. L’esame della *contritio* si diffondeva ampiamente sui requisiti della compunzione necessaria⁵⁵.

⁵¹ CEE, 1451, che riporta: CONCILIO DI TRENTO, Sess. 14a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 4, DS 1676.

⁵² Can. 980: «Si confessorio dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur» («Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chiede l’assoluzione, essa non sia negata né differita»). Nelle altre lingue moderne, solo il francese usa una formulazione plurale («sur les dispositions du pénitent», le altre traduzioni sono al singolare («de la buena disposición del penitente»; «no doubt about the disposition of the penitent»; «se não duvidar da disposição do penitente»; «an der Disposition des Pönitenten»).

⁵³ «Confessarius dubitare nequeat de poenitentis dispositionibus et hic absolutionem petat, absolutio nec deneganda, nec differenda est» (can. 886 CIC1917). Per lo sviluppo della formulazione vigente Cfr. EDWARD N. PETERS, *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, cit., p. 892.

⁵⁴ «Secondo la qualità, la gravità e il numero dei peccati, tenendo conto della condizione del penitente e della sua disposizione alla conversione, il confessore somministri la medicina conveniente alla malattia, imponendo le opere di penitenza opportune» (can. 732 § 1 CCEO). Il riferimento alla conversione, come esplicheremo, ci sembra molto felice e illuminante. Il canone orientale corrisponde al can. 981 latino, che si limita considerare la condizione del penitente senza prevedere la valutazione dell’elemento dispositivo.

⁵⁵ Cfr., oltre ai trattati canonico-morali più classici (*supra* nt. 50), FRÉDÉRIC ROUVIER, *À la con-*

L'autonoma e approfondita trattazione del proposito evidenziava una sorta di *conditio de futuro* dell'assoluzione. Ovviamente, anche a seconda della gravità del peccato e della capacità del fedele, si considerava sufficiente la serietà e conclusione dell'inclinazione o del desiderio di emenda del peccatore⁵⁶. L'approccio forse eccessivamente moralistico ponderava o misurava i vincoli della reintegrazione. In epoca contemporanea, come riferito, è cresciuta l'attenzione pastorale e la propensione a esprimere nella *ratio* della misericordia la vicinanza e maternità della Chiesa. Il presupposto della reintegrazione è stato ricondotto sinteticamente all'autenticità della conversione⁵⁷. Assecondando anche l'azione e il supporto della *lex gratiae* si insiste più sull'effettività del rammarico e del pentimento che sul contegno riabilitativo. Nella produzione scientifica prevale in genere il riferimento semplice e diretto alla *dispositio poenitentis* (al singolare). La questione del monismo o dualismo di composizione della compunzione comunque non è stata espressamente tematizzata. Anche la letteratura canonistica riporta il tenore della prescrizione vigente e preferisce qualificare unitariamente il fattore dispositivo⁵⁸. L'indisposizione peraltro sembra aver ricevuto finora una modesta trattazione specialistica recente⁵⁹.

quête du ciel. Charité parfaite et contrition, Société Saint-Augustin, Desclé de Brouwer et Cie, Lille, 1913; JEFFREY SOBOSAN, *Act of contrition. Personal responsibility and sin*, Ave Maria Press, Notre Dame (IN), 1979.

⁵⁶ «Si rebus omnibus perpensis, confessario solide probabile sit poenitentem esse dispositum, quamvis ex altera parte prudens formido et dubitatio adsit de eiusdem dispositionibus, absolutio, si adsit proportionata causa eam concedendi, dari potest» (MATTEO CONTE DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 378). La propensione è d'altronde completata o integrata dall'onere preparatorio: «Principium V. Confessarius, ut pater, generatim tenetur ex charitate, in quantum fieri potest, indispositis apta motiva contritionis proponere et ita eos ad absolutionem praeparare» (BENOÎT HENRI MERKELBACH, *Summa theologiae moralis*, cit., p. 573).

⁵⁷ È emblematica l'intitolazione di ÁNGEL GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*. La sincerità e la spontaneità della richiesta di perdono, come vedremo (*infra* § 5), non basta a qualificare convenientemente l'atto del penitente.

⁵⁸ «Solo nel caso di indisposizione irremovibile del penitente, il confessore non potrà far altro che affermare la verità e l'onore di Dio, offeso dal peccato del fedele impenitente» (BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 298); «Possiamo quindi affermare che i casi in cui l'assoluzione può essere negata sono tassativi e si verificano qualora ci sia una sanzione canonica che impedisca la ricezione dell'assoluzione e il sacerdote non abbia la facoltà di rimuoverla oppure quando il penitente non sia ben disposto ovvero non sia pentito di quanto ha commesso. Siamo qui infatti in presenza di un elemento essenziale della confessione: se il fedele non è pentito delle sue azioni non può ricevere l'assoluzione in quanto il suo animo di fatto non si apre al perdono del Signore» (ANDREA D'AURIA, *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in *Periodica*, 100, 2011, pp. 38-39 [§ 7. *Esiste un diritto a ricevere l'assoluzione? Il can. 980*]); «Il sacerdote, per amministrare il sacramento, deve accertarsi che esso trovi un cuore ben disposto altrimenti il sacramento verrebbe profanato. [...] La strada per accertare tali disposizioni è lo stesso penitente» (VELASIO DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in ADOLFO LONGHITANO, AGOSTINO MONTAN, JULIO MANZANARES, VELASIO DE PAOLIS, GIANFRANCO GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, EDB, Bologna, 1989, p. 217).

⁵⁹ Cfr. ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione*

Al di là della questione formale e nominale, interessa però esplorare il contenuto e la portata della chiamata alla conversione. In questa linea sia l'espressione catechistica richiamata⁶⁰ sia il codice latino e orientale evidenziano un collegamento intrinseco e necessario tra il rifiuto del peccato e l'emenda del penitente. Il CIC precisa incidentalmente nel canone introduttivo del Tit. IV: «essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi»⁶¹. Fermo restando l'uguale struttura fondamentale, la formulazione orientale è ancora più chiara e indicativa: «Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con l'accettazione di un'adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e dispone a ricevere la Divina Eucaristia». La prescrizione del CCEO, non solo esprime in maniera più ricca l'ispirazione pneumatologica e la destinazione del cammino penitenziale, ma riconduce alla conversione del cuore il dolore dei peccati. Il proposito non concerne tanto il rifiuto esistenziale del peccato quanto l'anelito di una nuova vita. Nelle diverse formulazioni spicca la congiunzione e simultaneità tra dolore e ripudio del peccato (*simul stabunt*), non si dà la contrizione senza il sentito distacco dal male commesso. La *disposizione* pertanto è *univoca e unitaria nella configurazione deontologica*, ma articolata e composita nell'esplicazione concettuale. La correzione non è che una manifestazione e concretizzazione della compunzione. La determinazione di voler rettificare la propria condotta risulta un riscontro utile (e talora decisivo) per accertare l'autenticità del pentimento⁶², il problema di fondo però sta nella effettività della contrizione⁶³.

La *disposizione del penitente* è dunque al centro dell'*economia sacramentale*, è il fulcro del giudizio ecclesiale. Per poter esaminare compiutamente le questioni più spinose (*infra* §§ 5-6) occorre precisare anzitutto i *requisiti sog-*

morale. La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l'Evangelii gaudium, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, pp. 555-578.

⁶⁰ È interessante la sintesi compiuta dal *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*: «Quali sono gli elementi essenziali del Sacramento della Riconciliazione? Sono due: gli atti compiuti dall'uomo, che si converte sotto l'azione dello Spirito Santo, e l'assoluzione del sacerdote, che nel Nome di Cristo concede il perdono e stabilisce le modalità della soddisfazione» (n. 302).

⁶¹ Cfr. can. 841.

⁶² La possibilità teorica e pratica della reincidenza (la consapevolezza della fallibilità) non è ostativa alla concessione del perdono.

⁶³ Cfr. *supra* nt. 51.

*gettivi costitutivi della penitenza*⁶⁴. Il ricorso a categorie morali e teologico-sacramentali non denota una mancanza di rigore metodologico ma sottolinea l'esigenza di un approccio realista e complessivo.

4.1 *L'essenza del pentimento*

Il *fondamento del pentimento* risiede nell'anelito di *rimediare all'esistenza e personalità del male nella propria vita*⁶⁵. Il *mysterium iniquitatis* e la realtà del peccato sovrastano la condizione umana e animano tutta la storia della salvezza. La situazione peccatrice però non è solo uno stato o retaggio della colpa originale, comporta anche una serie di atti lungo l'arco della vita del singolo⁶⁶. Il pentimento è perciò la viva (e spesso sofferta) consapevolezza della responsabilità delle trasgressioni commesse con il desiderio di espiare e riparare⁶⁷. I *due elementi essenziali del riconoscimento del male* e dell'*imputabilità morale della condotta* si associano perciò con l'*istanza di redenzione o reintegrazione*⁶⁸. Il profilo conoscitivo (l'ammissione del male commesso) richiede l'*autonomia del giudizio della coscienza*. Una valutazione morale non condivisa o, per lo meno accettata, dal soggetto, come considereremo (*infra* § 6), esclude perciò l'integrazione del dolore⁶⁹. Il profilo causativo (l'attribuzione della condotta) postula l'*intervento deliberativo della volontà del penitente*. La dichiarazione di colpevolezza, senza eufemismi o palliativi, è pertanto il presupposto e, in buona parte, la sintesi (il consenso in genere suppone l'avvertenza) della dinamica penitenziale. La penitenza cristiana è legata

⁶⁴ «Tribunale di misericordia o luogo di guarigione spirituale, sotto entrambi gli aspetti, il sacramento esige una conoscenza dell'intimo del peccatore, per poterlo giudicare ed assolvere, per curarlo e guarirlo. E proprio per questo esso implica, da parte del penitente, l'accusa sincera e completa dei peccati, che ha pertanto una ragion d'essere non solo ispirata da fini ascetici (quale esercizio di umiltà e di mortificazione), ma inerente alla natura stessa del sacramento» (RP, 31.II).

⁶⁵ «La penitenza interiore è un radicale nuovo orientamento di tutta la vita, un ritorno, una conversione a Dio con tutto il cuore, una rottura con il peccato, un'avversione per il male, insieme con la riprovazione nei confronti delle cattive azioni che abbiamo commesse. Nello stesso tempo, essa comporta il desiderio e la risoluzione di cambiare vita con la speranza nella misericordia di Dio e la fiducia nell'aiuto della sua grazia» (CCE, 1431).

⁶⁶ Cfr. GIULIO MASPERO, PAUL O'CALLAGHAN, *Creatore perché padre. Introduzione all'ontologia del dono*, Cantagalli, Siena, 2012, pp. 123-151.

⁶⁷ Cfr. *At* 3,37-39.

⁶⁸ Senza fiducia nella possibilità di riscatto, la coscienza del peccato condurrebbe solo alla disperazione e al cinismo.

⁶⁹ La minor avvertenza può limitare la responsabilità del peccatore, la vincibilità dell'errore però non esclude l'attribuzione morale (imputabilità).

inscindibilmente alla speranza del perdono e della riabilitazione⁷⁰. La compunzione implica quindi una necessaria *componente veritativo-confessoria ed emendatoria*.

Le *caratteristiche del dolore*, individuate ed elaborate dalla teologia morale classica, gettano luce anche sul *contenuto della contrizione sacramentale*. Secondo una delle scansioni più diffuse e affidabili, il rimorso per il male commesso dovrebbe essere interno, soprannaturale, sommo e universale⁷¹. Il riscontro riguarda prevalentemente la sfera morale, ma interessa anche la valutazione giuridica nella misura in cui il ministro deve raggiungere la certezza morale circa gli estremi per la sentenza assolutoria. Senza soffermarci sulle specifiche caratteristiche delineate, sembra utile sottolineare un paio di rilievi. La *formalità della compunzione* contrasta con la mera materialità della denuncia. Non basta che la mancanza sia oggettivamente condannata, occorre che sia *anche soggettivamente riprovata*. I comportamenti o le omissioni peccaminosi dunque non prescindono dalla coscienza della colpa e dell'offensività della condotta⁷². L'*universalità del dolore* indica poi l'estensione del male e il ripudio di ogni forma di peccato. Se è impossibile raggiungere l'integrità materiale della confessione (molti peccati e mancanze possono sfuggire alla consapevolezza del penitente), è necessario raggiungere almeno la completezza formale dell'accusa nella materia c.d. necessaria⁷³. L'omissione volontaria o la riserva mentale nell'accusa vizia l'effettività del pentimento. L'incompletezza cosciente o intenzionale inficia il presupposto del perdono sacramentale (l'avversione al peccato in qualunque genere e forma). Il residuo attaccamento al peccato (anche parziale) compromette in radice la dimostrazione del desiderio di conversione. Le caratteristiche segnalate devono misurarsi ovviamente con lo sbandamento e l'ignoranza religiosi e morali diffusi e non possono condurre ad una visione elitaria e ristretta del perdono divino. Le notazioni tradizionali, come illustreremo, contribuiscono comunque a chiarire il presupposto dispositivo del penitente e la logica della remissione⁷⁴.

⁷⁰ Il mero rimpianto, rammarico o disappunto non integrano un vero pentimento, cfr. *Mt* 27,3-10.

⁷¹ Cfr. S. Pio X, *Catechismo Maggiore*, nn. 714-723, Ares, Milano, 1991, pp. 163-165; *Contrizione* (5. *Qualità della contrizione: 1° Interna; 2° Soprannaturale; 3° Somma; 4° Universale*), in www.exurgatdeus.org.

⁷² Elemento integrante della compunzione, ancorché talora implicito, è la coscienza dell'offesa a Dio, della dimensione personale e soprannaturale presente in ogni atto peccaminoso, cfr. CCE, 1850.

⁷³ La materia necessaria è rappresentata dai peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora confessati.

⁷⁴ La complessità teorica nulla toglie alla semplicità dell'atto di pentimento.

4.2. L'effettività del ravvedimento

L'autenticità del pentimento ha un riscontro piano e lineare nell'operosità del ravvedimento. La profondità del dolore conduce infatti alla *rettificazione comportamentale e*, a maggior ragione, *esistenziale*. La sincerità del rincrescimento comporta un preciso indirizzo e orientamento vitale mosso dalla luce della fede e dalla riconoscenza per il perdono⁷⁵. La direzione pneumatica segnalata guida alla conversione e al conseguente cambiamento di piano di vita⁷⁶. Chiaramente l'assoluzione non comporta necessariamente un'acquisizione stabile e definitiva. La legge della gradualità ha una conferma diretta e, per così dire, esperienziale nel dinamismo della guarigione (in genere lenta e progressiva)⁷⁷. L'economia salvifica non trascende dunque la limitatezza e la fragilità creaturale⁷⁸. Il rinsavimento tuttavia non è ipotetico e meramente concettuale, ma pratico e operativo. L'approccio prospettico evidenzia il coinvolgimento e la coerenza dell'impegno del penitente. La convivenza o complicità col peccato è incompatibile invece con il ristabilimento dello stato di grazia. L'orientamento vitale *de futuro* (non – ribadiamo – la garanzia dell'efficacia dell'intento) è decisivo per accertare l'attitudine del fedele. La penitenza, ancorché guardi al passato, non è avulsa o isolata dall'orizzonte presente e futuro.

L'effettività del ravvedimento riguarda pure la *fruttuosità della conversione*⁷⁹. L'*inclinazione all'espiazione e alla riparazione*, connessi alla coscienza del male commesso, non sono fattori incerti o eventuali ma *componenti essenziali del vero dolore*. La soddisfazione (o penitenza *stricto sensu* intesa) d'altronde, ancorché attualmente estremamente mite e benevola, costituisce un elemento indispensabile, almeno *in voto*, per ottenere il perdono⁸⁰. La propensione alla

⁷⁵ Nella vita di Cristo il discernimento degli spiriti e la potenza dell'amore divino sembrano anticipare la concessione del perdono, cfr. ad es. *Mt* 9,1-8; *Lc* 7,36-50; *Lc* 19,1-10; *Gv* 8, 1-11.

⁷⁶ «Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con l'accettazione di un'adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e dispone a ricevere la Divina Eucaristia» (can. 718 CCEO). Il doppio binomio richiamato (Spirito Santo/conversione, dolore/vita nuova) mostra il concorso del fattore divino e umano nell'opera di salvezza e la portata della vita in Cristo. La seconda parte del Catechismo (*La celebrazione del mistero cristiano*) d'altronde apre la strada alla terza parte (*La vita in Cristo*).

⁷⁷ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, *Omelia per la conclusione del VI Sinodo dei Vescovi*, 25 ottobre 1980, n. 8; FC, 34; ripresa anche in FRANCESCO, Es. Ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016 [= AL], n. 295.

⁷⁸ Il vizio o la radicazione del male ostacolano la prontezza nella conoscenza e nella capacità del bene.

⁷⁹ «Fate dunque un frutto degno della conversione» (*Mt* 3,8).

⁸⁰ Cfr. CCE, 1459-1460, cann. 959, 987. La necessità della soddisfazione è ricondotta all'effettività

purificazione e all'offerta è iscritta nella logica della redenzione e del mistero pasquale. Il rimpianto o rammarico privo di ogni valenza costruttiva e ripristinatoria è sterile e fatuo⁸¹. In alcuni casi (ad es. i peccati contro la giustizia) la riparazione e il ristabilimento dell'ordine violato è *conditio sine qua non* dell'assoluzione⁸², ad ogni modo sempre il contegno ripristinatorio e autocorrettivo anima lo spirito di penitenza. L'assunzione della colpa conduce (naturalmente e soprannaturalmente) alla ricerca volontaria di qualche forma di emenda⁸³. Il pentimento, intimamente legato alla speranza del perdono, non è dunque conoscitivo o informativo ma performativo e conformante, muove alla vita nuova e al superamento delle reliquie e degli effetti del peccato⁸⁴. La pratica penitenziale non dovrebbe mai essere dissociata da un processo di guarigione.

5. La radicalità dell'indisposizione del penitente

Esplorato il contenuto della disposizione del penitente, occorre valutare l'*influenza negativa del mancato ravvedimento*. Il supposto contrasto tra l'intenzione soggettiva (lo spontaneo ricorso alla Confessione) e l'atteggiamento manifestato nel foro sacramentale evidenzia la *necessità della dimostrazione della reale conversione del penitente e la persistente proiezione della remissione nel cammino cristiano*⁸⁵. La guarigione non è mai staccata dal contesto vitale o indipendente dalle scelte esistenziali⁸⁶. L'orizzonte personale della santificazione (senza per questo richiedere una consapevolezza e determinazione piena e motivata) costituisce il presupposto indispensabile per il rista-

del desiderio di emendarsi.

⁸¹ Tale genere di rincrescimento tende a scadere infatti nel rimorso, quando non giunga addirittura alla disperazione. Il valore della riparazione e del sacrificio nell'ottica trascendente e spirituale comunque è più interiore che esteriore, rileva soprattutto l'atteggiamento del cuore.

⁸² La formula del Rituale precedente era molto chiara al riguardo: «Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel deneganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficiis sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt: aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant: neve etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata» (*Rituale Romanum*, n. 23).

⁸³ Cfr. *supra* nt. 65.

⁸⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Spe salvi*, 30 novembre 2007, nn. 2, 4, 10.

⁸⁵ Cfr. anche MASSIMO DEL POZZO, *La 'res et sacramentum' e l'ordine giuridico della Chiesa*, in ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL (a cura di), *Sacramenti e diritto*, cit., pp. 163-168.

⁸⁶ Può aiutare al riguardo il richiamo spirituale di S. Josemaría Escrivá: «La conversione è cosa di un istante. – La santificazione è lavoro di tutta la vita» (*Cammino*, n. 285 in www.escrivaworks.org).

bilimento della vita divina nell'anima del fedele. La circostanza della divergenza tra l'istanza del penitente e il giudizio ecclesiale (che si deve ritenere piuttosto rara e difficile) fa comprendere il *carattere oggettivo del giudizio e della assoluzione*⁸⁷. L'*indisposizione* indica un *difetto o disturbo nella volontà di guarire*. Se il perdono è il proscioglimento dall'accusa, in maniera apparentemente paradossale, viene meno la giustificazione della grazia per il carente autoriconoscimento della colpevolezza del fedele⁸⁸. Il richiedente non percepisce la gravità e serietà del peccato (l'istante è perciò sostanzialmente "impenitente")⁸⁹. La vera *conversio ad Deum* comporta infatti un rinascimento per l'offesa perpetrata che porta al rinsavimento e all'espiazione.

Conviene precisare subito che non ogni limite o carenza dispositiva ingenera un ostacolo insormontabile alla ricezione del perdono sacramentale. La *contrizione imperfetta o attrizione*, com'è risaputo, è sufficiente per ricevere validamente l'assoluzione sacramentale⁹⁰. Una coscienza lacunosa e poco formata o una scarsa motivazione soprannaturale possono condizionare il processo di guarigione e richiedere un'opera di illuminazione e purificazione, non inficiano comunque il principio di conversione e la genuinità del ravvedimento. Perfezionismi o scrupolosità innecessarie, specie in un contesto segnato da una crescente confusione dottrinale e morale, inducono a una pratica equivoca e fuorviante⁹¹. L'incontro con la misericordia divina passa normalmente attraverso la deficienza e l'incompletezza preparatoria⁹². Il confessore è chiamato

⁸⁷ Questa caratteristica individua tra l'altro un aspetto costitutivo di ogni fenomeno giuridico, cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popović*, Edusc, Roma, 2021, pp. 107-111.

⁸⁸ Il condono richiede infatti il riconoscimento della scorrettezza commessa.

⁸⁹ In questo caso si realizza un contrasto, che dà luogo anche ad ambiguità espressive, tra la posizione formale (penitente) e quella sostanziale (impenitente). A rigore un "penitente impenitente" sarebbe una contraddizione in termini, il fenomeno tuttavia evidenzia proprio il possibile stacco tra la formalità dell'accusa e la percezione della verità della coscienza.

⁹⁰ «La contrizione detta "imperfetta" (o "attrizione") è, anch'essa, un dono di Dio, un impulso dello Spirito Santo. Nasce dalla considerazione della bruttura del peccato o dal timore della dannazione eterna e delle altre pene la cui minaccia incombe sul peccatore (contrizione da timore). Quando la coscienza viene così scossa, può aver inizio un'evoluzione interiore che sarà portata a compimento, sotto l'azione della grazia, dall'assoluzione sacramentale. Da sola, tuttavia, la contrizione imperfetta non ottiene il perdono dei peccati gravi, ma dispone a riceverlo nel sacramento della Penitenza» (CCE, 1453).

⁹¹ Il rigorismo e la severità non facilitano l'apertura all'azione della grazia e inducono ad una sorta di pelagianesimo nell'approccio al cammino cristiano, cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Placuit Deo*, cit.

⁹² La possibile accettazione della limitatezza catechetica attuale non va confusa però con la parzialità, l'arrendevolezza o la sommarietà nel compito formativo. Nella diligenza, soprattutto ministeriale, spicca l'impegno preparatorio: «I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme

in buona parte a integrare, stimolare e incentivare il dolore e la profondità della rettificazione. La perfettibilità della *dispositio* non può essere dunque una remora per impartire l'assoluzione. La propensione benevola e clemente verso i fedeli più insicuri e lontani corrisponde d'altronde alla maternità della Chiesa.

La puntualizzazione circa l'eventuale imperfezione del pentimento, esplicita meglio i termini del problema: *l'ipotesi del differimento corrisponde a un dolore insufficiente oppure assente?* La mera lacunosità della compunzione, oltre che integrabile o correggibile nello stesso foro sacramentale, non pare giustificare un rifiuto assolutorio. La completa mancanza di dolore viceversa fa venir meno il presupposto costitutivo dell'azione sacra. La *carenza*, evidenziando anche l'uso analogico del termine, si presta ad una duplice interpretazione: l'*accezione* prevalentemente quantitativa (difettoso, incompleto, scarso) e quella, per così dire, *entitativa* (assente, mancante, insussistente). La distinzione tra i due significati non è di grado ma di essenza: il difetto invalidante non sta nella misura ma nella causa del pentimento⁹³. Il discorso sul principio del processo giudiziale (la presentazione della responsabilità del proprio agire al giudizio della Chiesa) evidenzia la necessità di risalire alla *ratio* sottesa all'accusa. L'elemento decisivo è legato al rapporto del fedele di fronte al peccato. Il disappunto e il dispiacere, ancorché limitati, implicano quantomeno il distanziamento e il ripudio del male; l'imbarazzo o l'avvilimento per le conseguenze della propria situazione ecclesiale non assicura invece la dovuta rettificazione. La "radicalità" dell'indisposizione evidenzia che il dolore non è solo carente ma in qualche modo viziato e sviato nella sua origine o radice. L'impenitente non cerca la condanna e l'espiazione ma solo il condono e l'indulgenza. Come rispetto al bene l'atteggiamento giusto non è la tolleranza ma il rispetto (il riconoscimento del valore), la confessione del male per sé non può condurre alla connivenza ma al ripudio⁹⁴. Il desiderio di riabilitazione sociale e di fatua quiete interiore, senza rimorso e riparazione, non basta a supportare l'istanza del perdono⁹⁵. Il supposto dolore (peraltro

emanate dalla competente autorità» (can. 843 § 2).

⁹³ L'espressione riportata evoca il tenore della formalizzazione della distinzione tra sacerdozio comune e ministeriale proposta da LG, 10. La carenza rilevata non riguarda l'intensità o il fervore della compunzione, ma la consistenza o deformazione del senso del dolore.

⁹⁴ La tolleranza tra l'altro è l'accettazione di un male altrui (non proprio!) in vista di un bene maggiore, cfr. anche JOSEPH RATZINGER, *Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo*, Cantagalli, Siena, 2003, pp. 223-244; LAURA MAI, *Per una rilettura del concetto di tolleranza*, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2011.

⁹⁵ Nella società attuale non è infrequente di fronte alla condanna o emarginazione morale opporre o rivendicare l'esigenza di essere capiti, compresi e accettati.

presunto e auspicato) risulta allora solo apparente, illusorio o inconsistente⁹⁶. Il criterio fondamentale per accertare l'autenticità del pentimento resta dunque la coerenza e congruenza delle scelte future. La conversione richiesta si riscontra almeno nei propositi e nell'intenzionalità dell'agente.

È interessante notare come la *logica del sacramento del perdono* descritta si conforma alla stessa '*ratio della misericordia divina*'. La grazia della remissione non viene concessa o imposta, ma riconosciuta e ricevuta⁹⁷. Il concorso umano e il supporto comunitario sono la base essenziale del piano di salvezza e dell'offerta di clemenza⁹⁸. L'inversione del contenuto della sentenza rispetto alle categorie mondane (assoluzione anziché condanna in caso di confessione o ammissione della violazione) non muta la corrispondenza o ragionevolezza del *decisum*⁹⁹. La rettitudine del giudizio sta nell'accoglienza e libera ricezione della chiamata alla conversione. La riluttanza o resistenza alla proposta della cura e della guarigione dal peccato segna un ostacolo insormontabile all'azione remissiva. Il misericordioso (e Dio per antonomasia) non è insensibile o impermeabile di fronte al problema e alla radicazione del male, vuole ricondurre la constatazione della miseria (propria e altrui) al servizio del bene e superare le possibili chiusure e opposizioni. Nel disegno divino la vicinanza, compassione e tenerezza verso l'errore non si limita alla comprensione e alla solidarietà verso l'umanità ma porta all'efficace redenzione e alla proposta di assoluzione¹⁰⁰. L'ermeneutica penitenziale non è quindi una restrizione o limitazione dell'indulgenza ma una patente dimostrazione della pazienza e della

⁹⁶ L'accertamento è complicato dal riferimento all'interiorità del soggetto, sfera di non facile ponderabilità. Il principio *de internis Ecclesia non iudicat* trova una congenita esclusione o, piuttosto, un accomodamento proprio nel foro interno sacramentale. Cfr. in generale STEFAN KUTTNER, *Ecclesia de occultis non iudicat. Problemata ex doctrina poenali decretistarum et decretalistarum a Gratiano usque ad Gregorium PP. IX*, in *Acta Congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934*, III, Pont. Instituti Utriusque Iuris, Romae, 1936, pp. 225-246.

⁹⁷ Questo principio vale sia per la Chiesa nel suo complesso che per il singolo penitente.

⁹⁸ «Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze» (FRANCESCO, Es. Ap. *Evangelii gaudium*, n. 113), cfr. anche *Omelia del Momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia*, 27 marzo 2020.

⁹⁹ «La centralità della misericordia, che per me rappresenta il messaggio più importante di Gesù, posso dire che è cresciuta piano piano nella mia vita sacerdotale, come la conseguenza della mia esperienza di confessore, delle tante storie positive e belle che ho conosciuto» (FRANCESCO *Il nome di Dio è Misericordia*, cit., p. 21). La giustizia di Dio è la misericordia: Dio non chiede l'impeccabilità o l'illibatezza ma l'umiltà e l'apertura.

¹⁰⁰ I tre aspetti, come propri dello stile di Dio, sono stati ripetutamente sottolineati nel magistero di Papa Francesco (cfr. ad es. *Angelus*, 14 febbraio 2021; *Discorso alla Delegazione del Centro Francescano di Solidarietà di Firenze*, 1 marzo 2021; *Discorso alla Comunità del Pontificio Collegio Messicano*, 29 marzo 2020; *Udienza generale*, 29 settembre 2021). Più in generale WALTER KASPER, *Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana*, Queriniana, Brescia, 2013.

bontà del Padre nei confronti dei suoi figli. Ogni interpretazione lassista o accomodante della disciplina ecclesiale snatura o attenua il significato libero, personale e impegnativo dell'adesione salvifica.

L'ultimo passaggio concettuale previo all'esame casistico, riguarda la *rilevanza costitutiva del giudizio ecclesiale*. La valutazione della disposizione è rimessa all'*esperienza e sapienza magisteriale della Chiesa*¹⁰¹. L'incidenza dell'eventuale carenza riguarda la pratica e l'insegnamento dell'istituzione ecclesiastica¹⁰². Il ministro non è costituito infatti come arbitro o *dominus* dell'economia sacramentale, ma come buon amministratore e saggio dispensatore del dono di grazia¹⁰³. Il giudizio non risponde pertanto a un parere soggettivo e individuale del confessore ma esprime un criterio oggettivo e comune di valutazione¹⁰⁴. La valenza della conversione implica che la malaugurata indisposizione abbia un riscontro esistenziale significativo e profondo. L'*incombenza istituzionale e gerarchica*, come riferito, non è un espediente estrinseco e autoritaristico di controllo e di potere ma una *risorsa intrinseca di giustizia e affidabilità della remissione*. L'apertura della coscienza del penitente richiede infatti garanzia e sicurezza di cura e comprensione ministeriale¹⁰⁵. Benché il contenuto del riscontro sia essenzialmente dichiarativo (l'accusa esplicita il riconoscimento pratico della condizione di peccatore), la sentenza di assoluzione è attributiva o applicativa della giustificazione e risanante dell'anima¹⁰⁶. Il requisito autoritativo oltre che una condizione di validità esprime dunque una *stringente istanza di equità e verità* nel cammino di correzione.

¹⁰¹ Cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Edusc, Roma, 2012, pp. 48-62.

¹⁰² Il carattere prudenziale della valutazione del ministro non cancella l'essenza obiettiva e veritativa del giudizio affidatogli.

¹⁰³ Un passo evangelico ben descrive la funzione ministeriale: «Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione di cibo?» (Lc 12,42). Rileva al riguardo Javier Hervada: «Qui si trova, a mio giudizio, il punto chiave: l'*ordo* ministeriale, essendo gerarchia perché è continuazione istituzionale di chi è Capo della Chiesa, è servitore degli uomini in modo tanto radicale e reale che la sua azione ministeriale è diritto dei fedeli e degli uomini: *pro utilitate hominum constituitur*» (*Le radici sacramentali*, 644).

¹⁰⁴ «Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità» (can. 978 § 2).

¹⁰⁵ Precedentemente si era giunti a giustificare l'apertura della coscienza del penitente in base alla teoria del contratto implicito: «Non potest eum inabsolutum dimittere sine gravi iniustitia, quamdiu non apparet eum esse indispositum» (GIUSEPPE D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, III, A. Saraceni, Romae, 1894, rist. Nabu 2010, p. 283).

¹⁰⁶ L'assoluzione è una sentenza costitutiva nel senso che comporta l'effetto remissorio, la pronunzia tuttavia si limita ad accertare la situazione del peccatore.

6. *L'oggettiva contraddizione del comportamento del penitente con le esigenze della giustizia ecclesiale*

La focalizzazione sulla disposizione del penitente non deve però far perdere di vista le *esigenze della giustizia ecclesiale*. Al di là del profilo soggettivo dell'azione sacra rileva infatti l'*oggettività e imparzialità della relazione ministeriale*. Il sacerdote presiede tanto al bene del singolo fedele quanto a quello dell'intera comunità. La corrispondenza tra il sollievo interiore e l'efficacia salvifica ha una portata intrinsecamente giuridica. Il giudizio del ministro non esprime altro che l'unitarietà e coerenza della realtà¹⁰⁷. Il motivo dell'eventuale differimento è strettamente personale (è legato all'atteggiamento esistenziale del penitente), l'obbligo del rifiuto è dettato però dalla persistenza dell'offesa e dall'incompatibilità attuale con l'ordine ecclesiale. Il rilievo della comunione dei santi ben esprime la solidarietà e convergenza della salvezza¹⁰⁸.

Una *situazione obiettivamente e gravemente ingiusta* attenta al bene della comunione ed esclude dall'economia sacramentale. Se il confessore riscontra una oggettiva contraddizione della vita del fedele con il messaggio evangelico non può che accertare l'incompatibilità della pretesa assolutoria con il perdono divino¹⁰⁹. La correttezza e onestà ministeriale esigono anzi la massima chiarezza e trasparenza possibile. Il principio generale individua nella *stabilità, rilevanza ed evidenza* dell'offesa le condizioni preclusive all'accesso ai sacramenti¹¹⁰. La costanza, l'entità e il carattere palese della minaccia configurano gli estremi dell'ingiustizia. La confessione sarebbe l'unico mezzo per uscire dalla situazione di peccato, l'ostinata persistenza nella condotta pec-

¹⁰⁷ La realtà giuridica e salvifica è sempre la stessa, anche se può essere colta da punti di vista diversi.

¹⁰⁸ «Nella 'comunione dei santi' "nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso" (Rm 14,7). "Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte" (1 Cor 12,26-27). "La carità non cerca il proprio interesse" (1 Cor 13,5). Il più piccolo dei nostri atti compiuti nella carità ha ripercussioni benefiche per tutti, in forza di questa solidarietà con tutti gli uomini, vivi o morti, solidarietà che si fonda sulla comunione dei santi. Ogni peccato nuoce a questa comunione» (CCE, 953, *Comunione nella carità*).

¹⁰⁹ «Si tratta di un comportamento esterno continuativo di carattere sociale, per cui è sempre in gioco la virtù della giustizia. L'ingiustizia può essere immediatamente contro i beni giuridici naturali oppure contro quelli specificamente ecclesiali, ma sempre vi è *un danno causato alla comunione nella sua dimensione visibile, mediante una situazione ingiusta che attenta anche contro i diritti della Chiesa istituzione e degli altri fedeli*» (CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali, La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa, I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 176-177).

¹¹⁰ La questione posta da Carlos José Errázuriz è formulata in questi termini: «a) È possibile amministrare i sacramenti ai fedeli cattolici che vivono in modo stabile in una situazione oggettivamente e gravemente ingiusta?» (*ivi*, p. 174). La risposta è negativa.

caminosa impedisce però di recedere dall'affronto e dalla "contagiosità" del male¹¹¹. Il limite al diniego è dato dall'accertabilità dal di fuori (l'esteriorità è un requisito della giustizia)¹¹², nel foro penitenziale però il giudizio riguarda proprio l'intimità del penitente, l'apertura della coscienza è funzionale alla liberazione dalla colpa. La peculiarità del sacramento della penitenza amplia quindi il riscontro della giustizia (il peccato o la situazione di peccato devono comunque essere palesati). La manifestazione in atto del peccato si concretizza nella positiva emersione nel foro sacramentale e nella necessità di esplicitare il motivo del contrasto. La violazione persisterebbe pertanto nei confronti dei diritti della Chiesa istituzione e degli altri fedeli.

Un passaggio importante circa l'oggettività del giudizio ecclesiale concerne la *possibile indipendenza rispetto alla colpevolezza*. Gli elementi soggettivi possono influenzare o limitare il consenso e l'avvertenza ma non escludono l'integrazione di una condotta grave e socialmente offensiva. Nell'ambito della contrarietà alle relazioni coniugali spesso l'imputabilità può essere seriamente intaccata o ridotta ma non per questo cessa la violazione e il possibile scandalo¹¹³. Il settore bioetico proprio per l'estrema rilevanza del bene tutelato manifesta una particolare sensibilità per la difesa della *ratio* sacramentale: «Rispetto al sacramento della Riconciliazione, il confessore deve assicurarsi che ci sia contrizione, *la quale è necessaria per la validità dell'assoluzione*, e che consiste nel "dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnato dal proposito di non peccare più in avvenire" (DH 1676). Nel nostro caso [colui che ha chiesto espressamente l'eutanasia o il suicidio assistito], ci troviamo davanti ad una persona che, oltre le sue disposizioni soggettive, ha compiuto la scelta di un atto gravemente immorale e persevera in esso liberamente. Si tratta di una manifesta non-disposizione per la recezione dei sacramenti della Penitenza, con l'assoluzione, e dell'Unzione, così come del Viatico. Potrà ricevere tali sacramenti nel momento in cui la sua disposizione a compiere dei passi concreti permetta al ministro di concludere che il penitente ha modificato la sua decisione»¹¹⁴. Il giudizio preclusivo non è quindi sul

¹¹¹ Ogni forma di dissociazione tra sostanza e forma, tra peccatore e penitente, tra colpa e accusa sarebbe impropria e indebita.

¹¹² Cfr. JAVIER HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 27-29.

¹¹³ «Se invece esiste una situazione stabile di vita che contrasta con il proprio matrimonio, vi è un comportamento del fedele che, a prescindere dalla colpevolezza morale, costituisce un'ingiustizia oggettiva che contraddice le esigenze della comunione ecclesiale per quel che concerne il matrimonio» (CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II*, cit., p. 423).

¹¹⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Samaritanus bonus* (sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita), 14 luglio 2020, n. 11. Poco dopo il documento continua: «Si ricordi che la necessità di porporre l'assoluzione non implica un giudizio sull'imputabilità della colpa,

peccatore ma sull'essenza e sul danno provocato dal peccato. In un contesto culturale profondamente segnato dall'individualismo e dall'intimismo, è utile ribadire e suffragare l'oggettività e fermezza dei valori morali nel riconoscimento delle altrui spettanze.

Il rilievo stringente della giustizia evidenzia la *dimensione propriamente giuridica della penitenza*¹¹⁵. Il comportamento del confessore indica allora l'inesorabile congiunzione del piano salvifico con la libertà umana¹¹⁶. La mancata concessione dell'assoluzione non rappresenta un provvedimento sanzionatorio o punitivo, costituisce un atto di coerenza e amorevolezza in vista della conversione¹¹⁷. L'oggettiva contraddizione segnalata emerge soprattutto nella pubblicità e manifestazione delle condotte esterne, in questo senso la socialità non è estranea all'azione della grazia. Nel foro interno comunque la congruenza richiesta, con tutta la cautela e prudenza maturata nella prassi millenaria della Chiesa, si estende all'intero contenuto della confessione.

7. La valutazione di alcuni ambiti problematici

Per dare un riscontro più pratico e concreto alla trattazione cerchiamo di individuare di seguito tre ambiti o sfere problematiche di riscontro del pentimento. L'ipotesi dell'indisposizione è rapportabile chiaramente non solo alla soddisfazione o al compiacimento nella situazione di peccato¹¹⁸, ma anche all'ostinazione e all'irriducibilità nella condotta denunciata. Il distacco o il distanziamento non basta che sia esteriore e superficiale, deve essere sentito e operativo. Ovviamente non si richiede l'assicurazione plausibile della cessazione dalla violazione accusata *pro futuro* e dell'esclusione di ogni occasione di incorrervi nuovamente, si sollecita piuttosto l'accertamento del sincero desiderio e dello sforzo tangibile per ovviare al contesto di peccato. Occorre

in quanto la responsabilità personale potrebbe essere diminuita o perfino non sussistere».

¹¹⁵ Il carattere giudiziale del sacramento non costituisce un elemento storico o accessorio ma come un elemento essenziale e caratterizzante della dinamica del perdono.

¹¹⁶ Bisogna dare un senso pieno e completo anche alla libertà, cfr. CORNELIO FABRO, *Riflessioni sulla libertà*, a cura di CHRISTIAN FERRARO, Edivi, Segni, 2004; ID., *Essere e libertà. Corso di filosofia teoretica*, Università di Perugia, Perugia, 1967-1968; ARIBERTO ACERBI, *La libertà in Cornelio Fabro*, Edusc, Roma, 2005.

¹¹⁷ «Si ricordi che posporre l'assoluzione è anche un atto medicinale della Chiesa, volto, non a condannare il peccatore, ma a muoverlo e accompagnarlo verso la conversione» (*Samaritanus bonus*, n. 11).

¹¹⁸ L'attualizzazione della scelta peccaminosa configurerebbe una *delectatio morosa*, cfr. ÁNGEL RODRÍGUEZ-LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. III. Morale speciale*, Edusc, Roma, 2012, pp. 374-375.

precisare che l'esame proposto non vuole essere tassativo ed esaustivo ma meramente indicativo ed esemplificativo. L'avvertenza doverosa, ma non per questo troppo scontata, considerate le deviazioni morali e canonistiche diffuse è quella di evitare un casuismo paradigmatico o, peggio ancora, un prontuario disciplinare¹¹⁹. L'intento non è classificare e risolvere sbrigativamente fattispecie difficili e spinose, ma mostrare la complessità e onerosità del pentimento in diverse circostanze dell'esistenza per non banalizzare o svilire la chiamata alla conversione. La fiducia nell'efficacia del "processo di guarigione" tra l'altro è un aspetto fondamentale della *lex gratiae*¹²⁰.

Le tre sfere o aree presentate descrivono possibili restrizioni o limitazioni nel cammino della conversione. Anche il tentativo di accorpamento e inquadramento delle diverse fattispecie (*infra* §§ 7.1-3) risulta abbastanza sommario e approssimativo¹²¹. In questa sede più che circoscrivere o analizzare casi interessa determinare soprattutto gli elementi concettuali che possono precludere o ostacolare l'apertura alla grazia sanante. La stabilità o persistenza dell'offesa è una componente molto influente e quasi determinante nella dinamica impediente del ravvedimento. Il fattore decisivo appare ad ogni modo l'*atteggiamento personale di fronte alla realtà del peccato e la difficoltà palesata o identificata di giungere al suo totale ripudio*. La preclusione risiede quindi nella deformazione mentale e valoriale più che nella debolezza della capacità di rettificazione (che finisce coll'esserne un'espressione o conseguenza).

7.1. Le situazioni esistenziali stabili contrastanti col disegno divino

Le situazioni esistenziali contrarie al piano di salvezza manifestano un'*incompatibilità congenita con la vita della grazia*. L'ottenebramento e inflessibilità della coscienza del fedele non consente infatti al lume soprannaturale di

¹¹⁹ Giorgio Zannoni ha denunciato i limiti e le insufficienze dell'ottica morale del casuista e dell'approccio normativista del leguleio: «Se evidentemente non può realizzarsi 'carità senza verità' e viceversa, il casuista non sfuggirà all'interiore dilemma tra il dover optare tra 'l'oggettività' della norma e la dimensione 'soggettiva', ovvero il presentarsi nella sua unicità irripetibile la situazione 'oggetto' del suo discernimento. Sarà opera prudenziale il 'mediare' del ministro tra la norma e quel giudizio da lui maturato, avvertendo quella "certezza morale" quale è richiesta dalla tradizione della Chiesa» (*Francesco e "i dottori della legge"*. *Discernere, oltre la «casistica»*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 210-211).

¹²⁰ La guarigione non si produce necessariamente istantaneamente (normalmente richiede una certa gradualità), né tantomeno magicamente (prescindendo dal consenso dell'agente), la forza soprannaturale comunque supera ampiamente lo sforzo umano.

¹²¹ Tra le diverse fattispecie concettualmente individuate si registrano molti elementi di contatto e sovrapposizione.

illuminare e vivificare la sua anima. Il magistero è fermo e chiaro nel precisare la *definitività dei valori morali*¹²². Il giudizio ecclesiale si riferisce pertanto all'*oggettività delle situazioni di vita contrastanti col messaggio cristiano*¹²³. L'assolutezza della sentenza, fondata sulla ricostruzione della struttura ontologica della persona, rimette però sempre alla particolarità e concretezza del singolo caso la valutazione degli estremi della prevaricazione e, soprattutto, della persistenza e dell'ostinazione della contrarietà esistenziale. Il superamento della morale dell'obbligo e delle norme, mira a riconoscere l'integrazione della bontà delle condotte nel piano personale e virtuoso dell'agente¹²⁴. Se il soggettivismo e il relativismo corrompono il senso della morale e il bene comune, anche l'idealismo apodittico svuota il realismo della sua ricchezza e capacità di penetrazione. L'applicazione deteriorata di un'etica per criteri e per precetti sconfina facilmente in un prontuarismo e casuismo che contrastano col discernimento prudenziale iscritto nella logica del foro penitenziale¹²⁵. La chiusura mentale e comportamentale non solo è ostativa all'apertura trascendente, manifesta anche un equivoco orizzonte di senso e di valore nel cammino di fede. Il *fattore impediente* più significativo e caratterizzante è dato in questo caso dalla *persistenza e fermezza dell'adesione a un'impostazione non conforme alla vita in Cristo*. La stabilità della condizione scelta dal fedele, in assenza di chiari segni di distanziamento e ravvedimento, determina infatti la continuità e permanenza dell'offesa e della disedificazione. I dubbi si appuntano quindi sull'*autenticità del desiderio di conversione*.

La "*radicalità indispositiva*" più evidente (ma non necessariamente più grave) è dunque quella legata a una precisa scelta o accettazione di una condotta di vita inconciliabile col cristianesimo. L'ipotesi riguarda appunto il *piano esistenziale della persona*. La contrarietà al deposito della Rivelazione in realtà si fonda sul diritto naturale, riceve però un corroboramento e un'esplicitazione dalla determinazione magisteriale¹²⁶. La *fattispecie più tipica e diffusa* concerne le *situazioni contrarie alla dignità del matrimonio*¹²⁷. Il riferimento

¹²² Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Veritatis splendor*, circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa, 6 agosto 1993, nn. 57-61.

¹²³ Cfr. ad es. CCE, 2268-2283, 2351-2357, 2380-2391.

¹²⁴ Cfr. SERVAIS PINCKAERS, *Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia*, Ares, Milano, 2018, pp. 301-330.

¹²⁵ Cfr. *supra* nt. 119.

¹²⁶ Cfr. anche can. 768 § 2. Il pronunciamento magisteriale interpreta autenticamente il contenuto della legge naturale.

¹²⁷ Cfr. PAOLO GHERRI, *Quali istanze istituzionali pone oggi la pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa,

all'istituto matrimoniale è esclusivo per il retto esercizio della sessualità e della coniugalità. Il prototipo dei “*divorziati risposati civilmente*” è probabilmente quello più frequente e discusso nella letteratura teologico-morale e canonistica (è divenuto quasi di etichetta o di scuola) ma non è esclusivo e assorbente¹²⁸. La semplice *convivenza 'more uxorio'* o il *matrimonio civile fra battezzati* (si tratterebbe invero di un attentato matrimonio), attualmente molto comuni e diffusi, ancorché più comprensibili e facilmente rimediabili pastoralmente¹²⁹, comportano una violazione persistente dell'ordine della creazione redenta. Gli “amanti provvisori o condizionati” di fatto misconoscono il disegno divino dell'amore e della famiglia. L'apparente paradosso risiede nella stabilizzazione (pratica o legale) della precarietà del rapporto sentimentale¹³⁰. Anche la *decisione divorzile* o la semplice *separazione volontaria, senza giusta causa*, compromettono patentemente il *bonum coniugum et familiae*¹³¹. In questi casi la difficoltà della conversione risiede nell'esigenza della rimozione o appianamento di una situazione che coinvolge profondamente e persistentemente l'orientamento della persona e che incide anche nei confronti del partner. La fluidità delle relazioni affettive ha portato poi a riconoscimenti legali o di fatto di *unioni omosessuali o di altro tipo* (si parla spesso di disforia di genere) che contrastano con il fondamento antropologico della sessualità e della complementarietà duale¹³². In questi casi la tipologia

Milano, 2009, pp. 107-130.

¹²⁸ Cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *La rilevanza pastorale della giustizia oggettiva nella situazione dei fedeli che vivono relazioni affettivo-sessuali non matrimoniali*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 2016, pp. 579-588; ID., *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, in *Ius Ecclesiae*, 29, 2017, pp. 553-574; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità*, in CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., MIGUEL ÁNGEL ORTIZ (a cura di), *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Edusc, Roma, 2014, pp. 99-129; ID., *Misericordia e giustizia nel matrimonio. Il Cap. VIII di Amoris laetitia*, in HÉCTOR FRANCESCHI, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium III*, Edusc, Roma, 2020, pp. 525-550; GIORGIO ZANNONI, “*In uscita*” *incontro all'amore. Leggendo Amoris laetitia*, Marietti, 1820, Genova, 2017, pp. 116-139; PIERANTONIO PAVANELLO, *Accompagnare, discernere, integrare la fragilità nelle famiglie*, in *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, Glossa, Milano, 2019, pp. 129-144; FRANCESCO CATOZZELLA, *L'integrazione nella comunità cristiana dei fedeli in situazione matrimoniale irregolare*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, LEV, Città del Vaticano, 2019, pp. 131-157. In questo caso l'elezione della nuova unione delinea un consapevole atteggiamento trasgressivo della dignità del coniugio.

¹²⁹ Cfr. FC, 80-82.

¹³⁰ Il principale *vulnus* è che in questi casi si tende ad affermare e conformarsi all'instabilità o disponibilità della relazione affettiva.

¹³¹ Da un punto di vista pastorale il casuismo diffuso determina una certa miopia o leggerezza nella valutazione delle ipotesi apparentemente meno problematiche.

¹³² Cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum ad un dubium circa la*

di relazione affettiva è concepita ancora più come affermazione identitaria e caratterizzante dell'inclinazione personale. In generale in tutte le situazioni esistenziali, la problematicità della guarigione è legata *in primis* alla radicazione emotiva e psicologica del costume assunto, quindi alla percezione del disvalore relazionale e sociale della condotta e all'onerosità del cambiamento richiesto, con le conseguenze che ne derivano.

La rettitudine del cuore è sempre la via della felicità¹³³. La verità morale deve pertanto essere affrontata senza eccessivi complessi o riserve. Un atteggiamento pastorale e sacramentale pavido e incerto non aiuta l'orientamento della coscienza e la formazione nel bene e nelle virtù. La dinamica della conversione comunque spesso non è istantanea o meccanica, richiede applicazione e pazienza. La consapevolezza del primato della grazia infonde fiducia e speranza nella verosimiglianza del cambiamento. La preoccupazione ecclesiale spinge dunque alla massima fruizione possibile dei beni salvifici, basta che vi sia almeno un principio o inizio di sincero cambiamento¹³⁴. Anche le situazioni esistenziali stabili più radicate possono essere rimate e rettifiche con l'aiuto e la guida dello Spirito. *L'ars confessandi* non è disgiunta ovviamente dall'*ars artium* della direzione spirituale e richiede un sapiente accompagnamento¹³⁵. L'accertamento della compunzione in genere non è semplice e, men che mai, scontato. La serietà e autenticità della conversione implica verifica e attenzione, specie nella prosecuzione del cammino penitenziale¹³⁶. Una sorta di formalizzazione o assicurazione dell'assoluzione e un'approvazione, anche implicita o rassegnata, di forme di vita contrarie al Vangelo tuttavia tradiscono il senso del mandato ministeriale. In casi estremi (l'accortezza inviterebbe a trattare le questioni *de quo* al di fuori dal foro sacramentale), l'amabile differimento diviene in definitiva la risorsa prudenziale, obbligatoria e salutare, per avviare un processo di guarigione forse lungo e complesso. L'importante è evitare di presentare il dover essere cristiano come la semplice conforma-

benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso, 22 febbraio 2021, con *Articolo di commento del Responsum ad dubium*; EAD., *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*, 3 giugno 2003.

¹³³ Cfr. SERVAIS PINCKAERS, *La via della felicità. Alla riscoperta del Discorso della montagna*, Ares, Milano, 1997.

¹³⁴ Nell'economia sacramentale la profonda venerazione si coniuga sempre con la dovuta diligenza (cfr. can. 840), il dono divino richiede cioè l'adeguato concorso del fattore umano.

¹³⁵ Cfr. anche MANUEL BELDA, *Ars artium. Storia, teoria e pratica della direzione spirituale*, Edusc, Roma, 2020.

¹³⁶ Occorre distinguere l'atteggiamento nel "primo" ritorno al confessionale del fedele lontano e smarrito, normalmente molto incentivante e comprensivo verso le deficienze e lacune preparatorie e dispositive, da quello nell'eventuale e auspicabile protrazione o moltiplicazione delle confessioni che richiede più fermezza e attenzione.

zione a un modello o progetto astratto e disincarnato, si tratta di scoprire e far apprezzare il cammino di santificazione personale. Benché la radice della questione sia essenzialmente morale, l'azione sacra ha una portata giuridica non solo nella regolamentazione degli estremi del giudizio ma nella sostanza stessa del rapporto ministeriale di affidamento e custodia¹³⁷. L'indisposizione radicale motiva dunque una risposta dovuta. La giustizia (il giusto mezzo reale), ancorché possa apparire sofferta e ingrata, realizza il bene delle persone coinvolte¹³⁸.

7.2. L'influenza delle persistenti decisioni contrarie alla fede

Le considerazioni generali e le cautele procedurali delineate a proposito delle situazioni esistenziali contrastanti col disegno divino si estendono anche agli altri possibili casi di indisposizione, acquistano più pregnanza forse per la continuità e determinazione della condizione assunta, nel *nucleo della "radicalità indispositiva"* ad ogni modo c'è la *fermezza e irrinunciabilità di una decisione incompatibile con la coerenza cristiana*. L'atto della volontà in contrasto con l'autenticità del pentimento è ostativo all'ottenimento del perdono¹³⁹. Al di là delle condizioni di vita, rileva sempre la decisione assunta e maturata. La *sfera concettuale* comunque può talora essere ancor più refrattaria all'azione della grazia¹⁴⁰. Il fattore deliberativo, magari più spiccato rispetto alle pressioni o pulsioni sessuali o sentimentali, determina un più vivo attaccamento al peccato. Se precedentemente ci siamo concentrati sulla stabilità, qui rileva soprattutto la *persistenza dell'errore e della deviazione*; questa impostazione attualizza il contrasto e l'incompatibilità col percorso cristiano.

L'assunzione di decisioni contrarie alla fede in genere sarebbe facilmente rimediabile. Il pentimento esprime proprio il rimorso e il ravvedimento per il male concepito e commesso. La coscienza della colpa però è determinante per l'apprezzamento della contrizione¹⁴¹. Talora invece le azioni compiute, ancor-

¹³⁷ Il confessore è il garante e tutore della formazione della coscienza del fedele.

¹³⁸ Una visione distorta della legalità, impostata sullo stereotipo del *dura lex, sed lex*, ha favorito una visione sfocata dell'umanità del diritto. La dimensione di giustizia in realtà si conforma sempre al bene intimo e personale del soggetto.

¹³⁹ Il giudizio non riguarda tanto la materialità dello stato quanto il relativo atteggiamento (l'intenzione di perseverare o non recedere dall'errore).

¹⁴⁰ L'orgoglio o il pregiudizio radicati e, per così dire, "strutturati" inficiano seriamente il processo di conversione.

¹⁴¹ Una caratteristica del vero dolore, sopra segnalata, è proprio quella di essere apprezzativamente sommo (*apprezvative summum*), cioè di considerare la formalità del peccato il più grande male possibile

ché esaurite nel tempo, si protraggono negli effetti o ingenerano attaccamenti o chiusure ideologiche e pratiche. Il peccatore finisce così coll'essere abbincolato o schiacciato dall'errore compiuto¹⁴². La *perseveranza ostinata nella posizione assunta* manifesta appunto la *radicalità dell'impenitenza*. L'ambito, in senso lato, bioetico offre un ampio campionario di possibili restrizioni mentali. Si pensi all'aborto volontario ritenuto inevitabile o necessario. La risolutezza della scelta renderebbe "vuota" l'accusa e puramente formale il giudizio. L'abitudine della contracccezione deforma il significato oblativo e generativo della sessualità. La mentalità contraccettiva può essere inoltre molto più difficile da estirpare della stessa chiusura alla vita. Il ricorso a espedienti illeciti per ottenere il frutto della genitalità: la fecondazione in vitro, l'utero in affitto o la maternità surrogata, la donazione del seme, ecc. ingenera atteggiamenti e dipendenze, spesso radicati e difficili da rimuovere. Prescindendo dall'univocità della connotazione morale negativa delle condotte accennate¹⁴³, l'ostacolo è costituito dalla ferma resistenza ad ammettere la propria responsabilità. Anche se non ci sarebbero rilevanti cambiamenti da operare (come nel caso della rimozione delle situazioni contrarie alla dignità del matrimonio), l'influenza duratura della scelta operata preclude l'apertura alla grazia. La parvenza di bene o benessere attuale può oscurare seriamente la luce e il giudizio della coscienza. La confusione teorica ovviamente è più agevole da orientare e correggere, basterebbe un serio impegno di studio e riconsiderazione del caso¹⁴⁴. In assenza di un'esplicita e diretta accusa, l'esperienza e la prassi penitenziale, soprattutto a fronte di penitenti molto occasionali, consigliano di riservare ulteriori e più approfonditi accertamenti a successivi passaggi e, se possibile, a un previo e paziente accompagnamento spirituale. Occorre ribadire però che il mancato recesso dalla volontà peccaminosa dichiarato o ammesso inficia l'autenticità del pentimento. L'ostentata e caparbia insistenza nella condotta

in quanto separa dall'amore di Dio: «Quello che assolutamente ricercasi al valor d'essa [confessione] è il dolor della volontà (*S. Th. Suppl.* q. 1, a. 2 ad 1, et q. 5, a. 3), cioè quel dolore per cui si detesta il peccato come supremo di tutti i mali, e si aborrisce e si abomina sopra qualunque altra cosa che apprendasi degna d'odio: *Qui diligitis Dominum, odite malum* (Ps 96,10)» (PAOLO SEGNERI, *Opere complete del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù*, Vol VI. *Il Cristiano istruito nella sua legge*, T. II, Dalla Stamperia del Vaglio, Napoli, 1857, p. 153).

¹⁴² La suggestione o apparenza di bene può esercitare una distorsione sul giudizio morale.

¹⁴³ Cfr. ad es. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Samaritanus bonus*, cit.; EAD., Istr. *Dignitas Personae*, su alcune questioni di bioetica, 8 settembre 2008; EAD., Istr. *Donum vitae*, sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, 22 febbraio 1987; EAD., Dich. *Iura et bona*, sull'eutanasia, 5 maggio 1980.

¹⁴⁴ Per quanto la richiesta di assoluzione indurrebbe a mettere in discussione l'operato contrario all'insegnamento della Chiesa e a cogliere tutta la gravità della condotta denunciata, non si richiede un'adesione veritativa piena e meditata.

seguita (si pensi ad es. alla contraccezione) o la contestazione polemica pregiudiziale rendono ad ogni modo meno inverosimile la sofferta ipotesi del differimento, a seguito dei tentativi doverosamente esperiti¹⁴⁵. Il riferimento nell'intitolazione del paragrafo alla fede non vuole ammantare di un carattere soprannaturale una deviazione morale, vuole mostrare semplicemente l'organicità e consequenzialità del patrimonio della Rivelazione (tra la *lex credendi* e la *lex vivendi* non c'è soluzione di continuità).

7.3. La ferma adesione a dottrine o realtà opposte al Vangelo

Un'ulteriore sfera di resistenza o refrattarietà all'azione della grazia risanatrice è rappresentata dall'*adesione a sistemi di pensiero o organizzazioni contrarie al Vangelo*. Fermo restando una certa contiguità e sovrapposizione con le ipotesi precedenti, in questo caso l'aspetto ideologico o l'appartenenza sociale è talmente definita e caratterizzante da precludere la stessa strada della salvezza¹⁴⁶. La conversione non è legata a un momento emotivo o a un singolo atto, implica una sequela personale e un contesto adeguato. In presenza di gravi e acclamate deformazioni concettuali e morali la supposta o pretesa compatibilità con il cristianesimo deriva solo da una visione superficiale e riduttiva della fedeltà al Vangelo. L'ostilità o antinomia non è invero una dichiarazione unilaterale e puntigliosa della Chiesa, esprime il riconoscimento dei presupposti cosmici, antropologici o etici della fede¹⁴⁷. La patente inconciliabilità e opposizione concettuale col patrimonio della rivelazione si risolve non a caso nella effettiva prevalenza ideologica ed esistenziale della scelta

¹⁴⁵ Purtroppo attualmente il diniego/differimento dell'assoluzione, anziché stimolare un utile processo di rettificazione, ingenera talora un puntiglioso allontanamento, anche perpetuo, dal foro sacramentale.

¹⁴⁶ Non conta tanto l'affiliazione o l'appartenenza quanto l'adesione e la conformazione a uno stile di vita incompatibile con il cristianesimo

¹⁴⁷ Cfr. can. 1374; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dich. circa le associazioni massoniche*, 26 novembre 1983; EAD., *Dich. circa l'appartenenza dei cattolici ad associazioni massoniche*, 17 febbraio 1981; EAD., *Notif. ai Presidenti delle Conferenze episcopali riguardante l'appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche*, 19 luglio 1974; ZBIGNIEW SUCHECKI, *Chiesa e massoneria. Congregazione plenaria della Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico tenuta nei giorni 20-29 ottobre 1981 riguardante la quinta questione speciale dedicata alla riassunzione del can. 2335 del codice di diritto canonico 1917*, LEV, Città del Vaticano, 2000; ID., *La massoneria nelle disposizioni del "Codex iuris canonici" del 1917 e del 1983*, LEV, Città del Vaticano, 1997; MÓZES HARDI, *La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della massoneria*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005. Un uguale considerazioni riguarda anche movimenti politici e organizzazioni criminali che attentano al patrimonio umano e cristiano. La postmodernità ha purtroppo accentuato il distacco della pratica religiosa dall'ortodossia e dall'ortoprassi.

identitaria contraria al Vangelo. Il mancato rilievo del problema dispositivo e l'insensibilità alla conversione perciò preoccupa ben più del rispetto della disciplina ecclesiastica. In questo caso la scelta (che spesso si traduce in un peccato o in una serie di peccati gravi) non è isolata o congiunturale, benché protratta o persistente nell'animo del fedele (cfr. *supra* §§ 7.1-2), ma permanente e sistematica. La deformazione ideologica e culturale o l'influenza di fenomeni sociali corrotti e deviati (i due fattori spesso coincidono) impediscono un fondato desiderio di cambiamento e ravvedimento.

In tutte le fattispecie l'*elemento univoco e decisivo* è sempre l'*orientamento della volontà del penitente*, basta la retta inclinazione alla compunzione¹⁴⁸. La sincerità del dolore implica però – ribadiamo – lo stacco dal peccato. L'ostacolo, ancor più arduo rispetto alle ipotesi precedenti, è dato dalla concettualizzazione e sistematicità del consenso o dell'appoggio a insegnamenti o realtà contrari alla fede. Anche la coltivazione di sentimenti direttamente contrari alla carità (l'odio o il rancore sedimentato¹⁴⁹) comprometterebbe la ricezione del perdono sacramentale, è più facile però da riconoscere e cercare di sradicare, l'implicazione in movimenti di idee o organizzazioni massoniche o criminali, condiziona in maniera più continuativa e incisiva l'orizzonte mentale o professionale della persona. La distorsione concettuale determina sovente equivoci e contrasti speculativi e comportamentali. La propagandata e insistente opposizione agli insegnamenti della Chiesa comporta una evidente responsabilità sociale e solidale¹⁵⁰. La proclamazione o il sostegno pubblico di posizioni abortiste, eutanasistiche, eugenetiche, divorziste, antinataliste, comuniste e materialiste, gender o quear, ecc. offende la fede, corrompe la comunione ecclesiale e richiederebbe una conveniente riparazione¹⁵¹. La tolleranza nei confronti dell'errante ammette ovviamente lentezze o approssimazioni nella correzione. La responsabilità, l'irriducibilità e il coinvolgimento

¹⁴⁸ Come è noto, il magistero riconosce la sufficienza anche del dolore c.d. "imperfetto" (attrizione), cfr. CCE, 1453. «Il pentimento dei peccati si chiama anche "dolore perfetto" o "contrizione", quando è ispirato dall'amore filiale verso Dio, degno di essere amato sopra ogni cosa; "dolore imperfetto" o "attrizione", quando è ispirato dalla paura. Nell'un caso come nell'altro include il fermo proposito di rompere con il peccato e di evitare le occasioni, quindi è sufficiente per disporsi a ricevere il perdono nel sacramento; anzi il dolore perfetto, che include anche il proposito di confessarsi al più presto possibile, ottiene subito il perdono, prima del rito sacramentale» (*Catechismo degli adulti, Attrizione*, 706, www.educat.it).

¹⁴⁹ La percezione dell'atteggiamento ostativo non sarebbe tanto quello emotivo o impulsivo derivante dalla reazione all'ingiustizia o al torto subito o presunto quanto quella riflessiva o cognitiva derivante dall'elaborazione dell'evento sgradito.

¹⁵⁰ Nel perdono sacramentale la riconciliazione con Dio e con i fratelli costituisce un tutt'uno; ogni attentato alla fede e alla morale della Chiesa ha una ripercussione nella comunità credente.

¹⁵¹ Cfr. anche DANILQ QUINTO, *Pensiero unico e false ideologie*, Solfanelli, Chieti, 2017.

del fedele nell'appoggio di dottrine erronee è molto differenziato e richiede una specifica e attenta valutazione prudenziale. La mancata percezione soggettiva della gravità dell'offesa tende a sminuire il rilievo e l'accusa della colpa e l'onere di indagine e intervento del ministro. La chiusura totale al cambiamento d'opinione e l'indisponibilità preconcepita alla rettifica tuttavia precludono la via del pentimento e della conversione. Ancor più delicato è il discorso relativo all'appartenenza ad associazioni che cospirano contro la Chiesa o malavite¹⁵². L'inquadramento sociale evidenzia subito l'importanza e costanza della divergenza esistenziale. La rivelazione spontanea del dato (che non sempre emerge nel foro sacramentale) è motivo sufficiente per accertare e approfondire il coinvolgimento e l'atteggiamento del fedele¹⁵³. La mancata volontà di recesso dall'organizzazione prevaricatoria o criminale è un indice chiaro della cauterizzazione della coscienza e del bisogno di una profonda resipiscenza¹⁵⁴. L'umanità e comprensione ecclesiale non può nascondere o eludere ambiguità o clamorosi fraintendimenti (sarebbe scandaloso avallare la parvenza di religiosità delle mafie).

8. La "fondatezza" della benevolenza e comprensione assolutoria

L'esame della radicalità dell'indisposizione e di alcuni ambiti problematici non deve portare a sovvertire il criterio fondamentale della normalità e abitualità dell'assoluzione in assenza di dubbi seri e ragionevoli: «Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur»¹⁵⁵. Attenendosi al contenuto storico e tradizionale della prescrizione ecclesiale, la formulazione codiciale vigente esplicita la condizione solo negativa ed eventuale del rifiuto dell'assoluzione. Oltre al pacifico riconoscimento del carattere implicito della richiesta, la letteratura

¹⁵² Cfr. *supra* nt. 147, nonché anche MASSIMO INTROVIGNE, *La massoneria*, Elledici, Leumann (TO), 1997; ANGELA PELLICCIARI, *I papi e la massoneria*, Ares, Milano, 2007; MARCO MASTROIANNI, *Chiesa e mafie. Quale condanna?*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021.

¹⁵³ La problematicità della tipizzazione della fattispecie mafiosa è legata al livello di scelta e compromissione dell'affiliato; un esame non troppo dissimile, benché la pressione o la minaccia sia più contenuta, può riguardare pure le associazioni massoniche.

¹⁵⁴ «Il giudizio negativo della Chiesa nei confronti di coloro che appartengono alla criminalità organizzata è ormai un dato incontrovertibile. L'universo di senso e gli immorali codici comportamentali che caratterizzano le cosche mafiose le rendono un vero e proprio cancro sociale che mina la dignità di tanti uomini e donne, privati spesso della stessa vita, e logora gravemente il tessuto sociale» (MARCO MASTROIANNI, *Chiesa e mafie*, cit., p. 229).

¹⁵⁵ Can. 980.

riconosce anche la presunzione della buona disposizione del penitente¹⁵⁶. Il disposto evita scrupoli e apprensioni, ma non elimina il *requisito della certezza morale* per l’emanazione della *sentenza di assoluzione*¹⁵⁷. La puntualizzazione della “fondatezza” dell’indulgenza assolutoria può avere una duplice accezione: da un canto, giustifica la *propensione e l’atteggiamento benevolo del ministro*, dall’altro, l’accondiscendenza deve però avere una *base o fondamento plausibile*. Il riscontro degli estremi del pentimento è funzionale alla maturazione delle disposizioni necessarie e tiene conto della capacità e formazione del penitente. L’approccio pertanto non è elitario o restrittivo ma comprensivo e largheggiante (ricerca il dolore possibile e ragionevole¹⁵⁸). Il “percorso penitenziale” (non bisogna ridurre l’economia sacramentale all’istantaneità del momento accusatorio) potrebbe ancora essere concepito come una sorta di ingresso nell’*ordo paenitentium*¹⁵⁹. La verifica del contenuto dell’accusa non integra un verdetto chiuso e perentorio ma un giudizio aperto e improntato alla fiducia e alla speranza nel cambiamento. La *clemenza* d’altronde è espressione del *senso della giustizia divina*, ove l’ammissione sincera della colpa si risolve nel perdono¹⁶⁰. Il favore e l’amorevolezza nei confronti del peccatore non determina però la connivenza o complicità col peccato¹⁶¹. L’indulgenza non si traduce in buonismo o superficialità assolutori, comporta

¹⁵⁶ «La presunción siempre está a favor del penitente, de modo que si el confesor no tiene razones serias para sospechar la falta de buena voluntad en el penitente, debe dar la absolución» (*Comentario c. 980*, in *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, Universidad Pontificia de Salamanca, Bac, Madrid, 2008, pp. 572-573).

¹⁵⁷ «In ogni caso, il sacerdote può dare l’assoluzione solo nella certezza morale della presenza delle disposizioni per una valida e fruttuosa ricezione del sacramento» (VELASIO DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in ADOLFO LONGHITANO, AGOSTINO MONTAN, JULIO MANZANARES, VELASIO DE PAOLIS, GIANFRANCO GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, cit., p. 217); nella stessa linea: BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale*, cit., p. 297.

¹⁵⁸ Il concetto del “bene possibile”, sviluppato nel magistero recente (cfr. ad es. Es. Ap. *Amoris laetitia*, n. 308; Es. Ap. *Gaudete et exultate*, 19 marzo 2018, n. 50; Es. Ap. *Christus vivit*, 25 marzo 2019, n. 232), è un invito alla concretezza e umanità pastorale ma non comporta un abbassamento del massimalismo della santità. È ben noto l’appello di S. Giovanni Paolo II: «È ora di riproporre a tutti con convinzione questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione» (Es. Ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 31); cfr. anche ALDINO CAZZAGO (a cura di), *La santità, misura alta della vita cristiana*, OCD, Roma, 2007.

¹⁵⁹ L’antico *ordo paenitentium* ha configurato lo svolgimento della Penitenza nell’antichità; per quanto avulso dalla sua accezione disciplinare e procedimentale, può conservare ancora una significativa portata evocativa e indicativa per la riabilitazione. Considerazioni più approfondite in merito sono svolte in MASSIMO DEL POZZO, *La ‘res et sacramentum’ e l’ordine giuridico della Chiesa*, cit., pp. 163-168.

¹⁶⁰ La relazione sacramentale non dà luogo a uno scambio alla pari o commutativo ma all’elargizione di un beneficio immeritato, eppure dovuto, alle condizioni stabilite.

¹⁶¹ Nell’espressione ‘peccato’ non si comprende solo la concretezza dell’offesa denunciata ma tutto l’orizzonte del male morale.

il delicato rispetto della verità della coscienza: il fulcro dell'azione sacra è dato sempre dal dolore e dal pentimento. Il foro sacramentale funge dunque da specchio della rettitudine dell'istante. La *moralis certitudo* in tal senso è motivata e argomentata dai segni di compunzione e ravvedimento, il primo e più eloquente dei quali è proprio l'iniziativa e la prostrazione del fedele¹⁶². La disponibilità e l'umiltà del penitente garantiscono in buona parte la fruttuosità della conversione, la chiusura e l'irremovibilità dell'errante invece inficiano il fondamento della possibile guarigione¹⁶³.

La crescente propensione e incentivo alla generosità del perdono corrisponde alla *retta interpretazione della misericordia divina*¹⁶⁴. La tendenziale disposizione assolutoria non stravolge la logica e razionalità intrinseca alla remissione dei peccati fondata sull'abbondante distribuzione dell'aiuto spirituale opportuno¹⁶⁵. L'intenzione e la partecipazione interiore del penitente salvaguardano ad ogni modo il titolo e il fondamento della richiesta di assoluzione. La dimostrazione dell'effettività del pentimento si impone sempre al di là di ogni ragionevole dubbio¹⁶⁶. Considerata la benefica presunzione di colpevolezza, il riscontro però opera più in negativo che in positivo: solo seri motivi ostativi impediscono la formazione del convincimento assolutorio da parte del ministro¹⁶⁷. Se in altre epoche il diniego o il differimento potevano avere un senso e un valore medicinale, attualmente hanno perso molto della loro valenza educativa e formativa. La prassi attuale dell'abitualità dell'assoluzione e della remota eventualità del diniego/differimento sembra più in-

¹⁶² Si può anche sostenere che il *favor rei* si esplicita nella presunzione di ammissione di colpevolezza del penitente.

¹⁶³ Il problema principale non concerne l'entità o la gravità del peccato, ma la negazione della colpa e della necessità di cambiamento.

¹⁶⁴ «Sì, io credo che questo sia il tempo della misericordia. La Chiesa mostra il suo volto materno, il suo volto di mamma, all'umanità ferita. [...] Dissi allora, e ne sono sempre più convinto, che questo sia un *kairós*, la nostra epoca è un *kairós* di misericordia, un tempo opportuno» (FRANCESCO *Il nome di Dio è Misericordia*, 22), cfr. anche AUSTEN IVEREIGH, *Tempo di misericordia. Vita di Jorge Mario Bergoglio*, Mondadori, Milano, 2014, spec. pp. 423-445.

¹⁶⁵ «Secondo il can. 213 i fedeli hanno diritto di ricevere dai sacri pastori l'aiuto dei beni spirituali, specialmente la parola di Dio e i sacramenti. Questa prescrizione deve essere interpretata alla luce del n. 37 della Cost. *Lumen Gentium*, che insegna che tutti i fedeli hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti. Pertanto non sarebbe corretta un'interpretazione riduttiva del can. 213, simile a quella data dai canonisti al can. 682 del CIC 17. L'avverbio *abundanter* è fondamentale» (JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 111).

¹⁶⁶ Cfr. FEDERICO STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 116-218.

¹⁶⁷ Ribadiamo che, invertendo i criteri della giustizia umana, la mancata confessione della colpa si risolve a sfavore dell'imputato. L'autocoscienza della condanna è essenziale per lucrare la salvezza.

cline a incarnare la tenerezza paterna di Dio¹⁶⁸. Il rispetto sostanziale e non solo formale dell'*essenza giudiziale dell'azione sacra* tuttavia salvaguarda necessariamente la *dichiarazione veritativa circa lo stato e l'atteggiamento del penitente di fronte al peccato*¹⁶⁹. L'onere di apprezzamento della prova e la facoltà decisionale del giudice assicurano in pratica la rispondenza e serietà della compunzione e del desiderio di correzione che è alla base della chiamata alla conversione.

La benevolenza dell'orientamento assolutorio trova un riscontro anche nella richiamata *legge della gradualità* del percorso di vita cristiana¹⁷⁰. La complessa situazione religiosa, morale e culturale contestuale fa sì che molti penitenti si accostino al sacramento della riconciliazione in condizioni di scarsa formazione e preparazione. In tale evenienza non è difficile sopporre la presenza di indizi di mancanza dei presupposti formali per ricevere l'assoluzione; tuttavia spesso tali penitenti non possono soggettivamente fare di più in quel concreto momento¹⁷¹. Il principio secondo il quale è preferibile lasciare i penitenti in buona fede in caso di errore dovuto a ignoranza soggettivamente invincibile può trovare attualmente un'applicazione abbastanza frequente proprio per lo sbandamento e il disorientamento diffuso¹⁷². L'insistenza del Romano Pontefice nel sottolineare la generosità nell'amministrazione del sacramento della misericordia può essere inteso peraltro come un caldo invito a prodigarsi a favore dell'assoluzione anche in situazioni meno chiare, nonostante i rischi che comporta, sopprimendo a un dolore parziale o lacunoso (potrebbe bastare, soprattutto inizialmente o in confessioni molto sporadiche, l'autenticità del principio di conversione)¹⁷³. La legge della gradualità non implica d'altronde un abbandono o un rilassamento dell'esigenza morale ma

¹⁶⁸ «Ho raccontato ormai tante volte e in diverse occasioni la risposta che mi diede padre Luis Dri quando ero arcivescovo nell'altra diocesi, a Buenos Aires. Gli avevo domandato che cosa facesse quando, uscendo dal confessionale dove aveva trascorso molte ore della giornata, avvertiva lo scrupolo di aver perdonato troppo. Mi disse che era solito andare di fronte al Tabernacolo, di fronte al Santissimo Sacramento, chiedendo lui stesso perdono per aver troppo perdonato, e che concludeva rivolgendosi così a Gesù: "Ma sei stato Tu che mi hai dato il cattivo esempio!". Qualcosa di simile diceva anche san Leopoldo Mandić, il grande santo cappuccino, al quale non a caso padre Dri è sempre stato molto devoto. Mi avevano colpito queste sue parole e perciò non ho mai smesso di raccontarle, perché ci parlano di un atteggiamento quanto mai necessario oggi» (FRANCESCO, *Non avere paura di perdonare*, Rai Eri, Roma, 2016, *Prefazione*).

¹⁶⁹ Il favore verso il penitente in alcuni casi induce a colmare lacune e restrizioni nella confessione.

¹⁷⁰ Cfr. FC, 34; AL, 295.

¹⁷¹ Cfr. AL, 304.

¹⁷² Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale*, 12 febbraio 1997, 3. *Orientamenti pastorali dei confessori*, n. 8.

¹⁷³ Il limite inesorabile è però la certezza morale della persistenza di un atteggiamento personale ostentato o rivendicato incompatibile con il perdono.

una realistica sequela del peccatore, con pazienza e costanza. La formazione della coscienza è insomma un'opera laboriosa e progressiva che richiede comprensione e maturazione¹⁷⁴.

Lo smarrimento attuale della missione e dell'ideale della conversione non giova né alla comunione dei santi né alla promozione della penitenza. L'impressione di una certa sommarietà e sbrigatività accusatoria e consultiva, connessa alla pratica o al contenimento del "passaggio penitenziale" nel momento pre-eucaristico¹⁷⁵, non aiuta a comprendere la profondità e fruttuosità del pentimento nella via della carità¹⁷⁶. In generale l'attenzione per la formazione e l'orientamento della coscienza, pur a fronte di uno sbandamento e di una confusione molto accentuati, sembra piuttosto limitato. L'emergenza ecclesiale principale in riferimento alla "crisi della confessione" riguarda più la qualità che la quantità della pratica penitenziale. La pastorale del bisogno e dell'emergenza spirituale, imputabile anche alla penuria di clero e alle altre molteplici incombenze assistenziali e formative, rischia di mettere in ombra il primato della grazia e la misura alta della santità. La promozione vocazionale e l'impegno apostolico ad esempio è indissociabile da un serio incentivo sacramentale. Il richiamo alla conversione e l'esigenza della guarigione costituiscono componenti essenziali del percorso cristiano che dirigono e illuminano ogni singola confessione, anche frequente o di devozione¹⁷⁷. L'amorevolezza nei confronti del peccatore si esprime proprio nella fiducia e speranza nel cambiamento e nel progresso, non nell'arrendevolezza e nella rinuncia al chiarimento. La chiamata e l'esortazione non riguarda tanto la disciplina morale e l'ascesi quanto la corrispondenza all'azione della grazia e il desiderio di santità¹⁷⁸.

¹⁷⁴ In ogni caso il primato della grazia si impone sulla ricerca della sicurezza umana.

¹⁷⁵ Nella pratica attuale l'amministrazione della Penitenza è limitata spesso al momento immediatamente precedente alla celebrazione eucaristica, con gli inconvenienti che comporta, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il ministero del confessionale tra disponibilità e obbligatorietà della testimonianza della misericordia divina*, in *Annales Theologici*, 35, 2021, pp. 125-128.

¹⁷⁶ «Sappiamo poi che nulla purifica il segreto del cuore, nulla la mente, nulla pulisce la nebbia dell'ambiguità, nulla porta la serenità del cuore meglio e più presto del vero pentimento dell'anima, cioè della profonda e intima compunzione» (RICCARDO DI SAN VITTORE, *La grazia della contemplazione*, Limanovia.net, 2013, p. 191).

¹⁷⁷ Cfr. ANDREA MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997; BENEDIKT BAUR, *La confessione frequente. Istruzioni, meditazioni e preghiere ad uso di coloro che ricevono frequentemente il sacramento della penitenza*, Orbis Catholicus, Roma, 1951.

¹⁷⁸ Un sacramento di guarigione in cui non trasparisse l'orizzonte della preghiera sarebbe povero e carente.

9. Il compito di accogliere e seguire la fragilità umana

Le contrarietà o criticità contingenti, soprattutto valorizzando le virtualità della mentalità e del costume moderno, cui si è accennato (ricerca di coerenza e autenticità comportamentale, riconoscimento della libertà e motivazione dell'agire, sensibilità e integrazione sociale, ecc.), sono una preziosa opportunità per recuperare uno spazio di ascolto e comprensione profonda nel foro sacramentale e dare nuovo slancio e fecondità alla prassi penitenziale¹⁷⁹. Il *giusto atteggiamento* nei confronti dell'indisposizione radicale del penitente non comporta solo l'*adeguata spiegazione* della mancata assoluzione ma anche la somministrazione dell'*ausilio spirituale opportuno*. Nell'aiuto fornito dal ministro, al di là della *benedizione*¹⁸⁰, sono comprese la *manifestazione del sentito dispiacere* per non poter concedere la grazia del perdono, la *spinta e l'incoraggiamento all'approfondimento* teorico e pratico della questione, l'*assicurazione della propria preghiera personale* e la *solerte disponibilità a orientare e guidare* il percorso di conversione¹⁸¹. Tali consegne devono considerarsi implicite nell'abilitazione ministeriale¹⁸², è bene però che vengano esplicitate e suggellate caldamente per nutrire e formare l'animo del fedele scarsamente preparato. Se il calore umano e la pietà non sono esigibili secondo giustizia, la chiarezza dei motivi addotti e l'impegno conseguente sono invece parte della sentenza negativa dell'assoluzione¹⁸³. A prescindere dalla qualificazione tecnica del diniego assolutorio, l'*univoca risposta ecclesiale* comporta sempre il

¹⁷⁹ Cfr. anche MASSIMO DEL POZZO, *Il ministero del confessionale*, in ID., *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 374-377 (7. *La testimonianza della misericordia divina*).

¹⁸⁰ La benedizione del penitente costituisce un sacramentale possibile e proficuo in vista della maturazione delle dovute condizioni, che manifesta l'amorevolezza e paternità di Dio (MM, 10) scongiura tra l'altro la falsa impressione di un rigetto o allontanamento del peccatore. In un momento di grande ignoranza e confusione religiosa, occorre però evitare ogni equivoco del segno invocatorio con l'assoluzione del sacramento.

¹⁸¹ «Confessarius summo studio ac paterna caritate procurare debet ut poenitentes, qui imparati et indispositi accedunt ad tribunal poenitentiae, rite disponantur ad saramentum valide et fructuose recipiendum. Huc spectat normae statim tradendae» (FELICE M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 524). I trattati più classici già insistevano sull'attenzione da prestare ai penitenti cfr. ad es. MATTEO CONTE DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 379; DOMINIC M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, cit., p. 312; EDUARDO F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., p. 290.

¹⁸² Il regime delle facoltà ministeriali dovrebbe essere un modo di assicurare la specifica preparazione e formazione dei confessori. Cfr. GIACOMO TREVISAN, *La facoltà di confessare*, in EGIDIO MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, cit., pp. 91-99.

¹⁸³ La mancata precisazione giustificativa e indicazione direttiva non invalida il senso dell'azione sacra, sottrae però una parte importante del bene dovuto, rende pertanto ingiusto e illecito il comportamento del confessore.

*differimento o ritardo nella remissione*¹⁸⁴. Il richiamo all'incombenza formativa e spirituale conseguenziale è quindi decisivo per non lasciare il peccatore nella confusione e nella solitudine¹⁸⁵. L'onere educativo è bilaterale: riguarda il fedele e la compagine ecclesiale. La ricerca dell'istruzione e della direzione necessaria riguarda *in primis* il penitente indisposto (senza la propensione soggettiva dell'interessato la guida non avrebbe alcun senso), riguarda però anche la comunità e l'istituzione. La Chiesa garantisce sempre uno spazio di ascolto e sostegno a chi ne abbia bisogno¹⁸⁶. Il ministro ovviamente può non essere in grado di garantire personalmente l'ausilio dovuto o non ritenerlo conveniente, non può esimersi però mai dal suggerire una forma di accompagnamento e ricercare eventualmente un supporto alternativo¹⁸⁷. Fermo restando la remissione alla libertà e iniziativa dell'istante, il servizio del confessionale deve essere, in un certo senso, disposto, preparato e attrezzato a seguire i peccatori nella via della conversione e della guarigione. La pastorale penitenziale comprende appunto l'assistenza dei penitenti "difficili".

La carenza ecclesiale attuale più rilevante riguarda la capacità di cura e accompagnamento dei fedeli infermi. A fronte della diffusione e radicazione della miseria e fragilità umana, preoccupa soprattutto la reazione e l'atteggiamento dell'impianto pastorale¹⁸⁸. La misericordia e il perdono divino ovviamente non hanno limiti o restrizioni, le deficienze e mancanze riguardano però la diligenza e l'attenzione degli uomini¹⁸⁹. La premessa e la sequela dell'azione sacra paiono alquanto lacunose e insufficienti. L'insistenza del magistero pontificio sul discernimento e sull'accompagnamento svela proprio uno degli ostacoli più sentiti del sistema: il rapporto interpersonale e il trattamento e la

¹⁸⁴ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione*, cit., pp. 36-39. Qualunque rifiuto assolutorio non può che trasformarsi in un differimento.

¹⁸⁵ A rigore la mancanza potrebbe essere colmata o sopperita in altra sede, resta però l'ingiustificato disagio e disorientamento recato nel foro sacramentale.

¹⁸⁶ È emblematico l'insegnamento della parabola del buon samaritano (cfr. *Lc* 10,25-37), ripetutamente commentata da Papa Francesco (cfr. ad es. *Omelia*, 9 ottobre 2017; *Udienza generale*, 27 gennaio 2017; *Omelia*, 7 ottobre 2013).

¹⁸⁷ Un sacerdote di passaggio, occasionale o, semplicemente, poco esperto suggerirà al penitente di rivolgersi al parroco o al rettore della chiesa per ricevere un aiuto più stabile o adeguato.

¹⁸⁸ Una puntualizzazione pastorale evidenzia la portata doverosa dell'onere ministeriale di fronte allo smarrimento del senso del peccato: «Ma bisogna anche ricordare che, pur senza saperlo o riconoscerlo, chi trasgredisce la norma morale si allontana da Dio e dalla sua verità più profonda e ha quindi bisogno (e diritto!) della "medicina" della grazia sacramentale. I confessori che sistematicamente riducono il sacramento ad un "colloquio consolatore" diventano 'guide cieche' (Mt 23,16), 'pastori che non sono andati in cerca del mio gregge' (Ez 34,8) e che non offrono al penitente "malato" un cammino di salvezza» (ÁLVARO GRANADOS, *La casa costruita sulla sabbia*, cit., p. 295).

¹⁸⁹ Cfr. l'onere dispositivo della *debita diligentia ex can.* 840.

valutazione di ogni singolo caso¹⁹⁰. Nella pastorale dell'emergenza e dell'assistenza c'è poco spazio per la crescita e la maturazione del popolo cristiano, la preoccupazione e la cura per il ministero del confessionale rischiano di divenire davvero marginali e residuali. Lo sfogo e l'illuminazione della coscienza, specie attualmente, richiedono confronto, dialogo, applicazione, pazienza e attesa. La supposta crisi della confessione allora non indica tanto un crollo di domanda o sensibilità quanto un regresso di offerta e disponibilità. Lo sbandamento dottrinale, morale e disciplinare generalizzato e diffuso non induce certo ad abbassare il livello dell'esigenza e della custodia del deposito della fede, porta semmai a innalzare la qualità del servizio e la considerazione della formazione. La penuria di chierici e il sovraccarico di lavoro si trasforma sovente in compressione e abbandono della disponibilità nell'accoglienza e nell'intrattenimento. Il rilievo sociologico o funzionale maschera pure uno sfasamento mentale e deontologico (la priorità nel ministero sacro). La crisi del sacerdozio è sempre, in qualche modo, crisi di fede e viceversa¹⁹¹. La direzione spirituale pare ancora appannaggio di pochi e scelti anziché una pratica e prerogativa di tanti comuni cristiani, anche abbastanza lontani¹⁹². La sfida sta dunque nell'ampliare e motivare la sequela di Cristo.

L'*accompagnamento* può essere inteso dunque come un *principio direttivo dell'organizzazione ecclesiastica*¹⁹³. La *dimensione della giustizia* riguarda prevalentemente la *correttezza della prestazione ministeriale* (dare a ciascuno il prezzo dei meriti di Cristo¹⁹⁴). Il compito del confessore tuttavia non deve essere inteso in maniera equivoca e riduttiva, né estensivamente né intensivamente. Il ricorso al tribunale della misericordia divina garantisce che nessuno resti solo o sfornito di ausili e riferimenti nella strada del ritorno alla casa del Padre. Una volta constatata l'indisposizione del penitente, la presentazione e offerta dell'assistenza e dell'approfondimento sacerdotale è un atto dovuto, non necessariamente personalmente ma almeno istituzionalmente. L'applica-

¹⁹⁰ Cfr. FRANCESCO, Es. Ap. *Amoris laetitia*, nn. 291-312; GIORGIO ZANNONI, "In uscita" incontro all'amore. Leggendo *Amoris laetitia*, cit., pp. 71-94; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia*, LEV, Città del Vaticano, 2017.

¹⁹¹ Cfr. ROBERT SARAH, *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino*, intervista con N. Diat, Cantagalli, Siena, 2019, pp. 57-96.

¹⁹² A proposito delle funzioni storicamente ma non necessariamente riservate al clero, cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 211-212.

¹⁹³ «Riguardo ai diritti fondamentali bisogna distinguere tre profili che spesso restano confusi: i diritti propriamente detti, i principi informativi, e gli interessi proteggibili o protetti. [...] I diritti fondamentali operano come principi informativi dell'ordinamento giuridico e dell'azione pastorale in quanto indicano i criteri di interpretazione del diritto e le linee direttrici per lo svolgimento dell'attività gerarchica in ordine al loro riconoscimento, alla loro tutela e alla loro promozione» (*ivi*, p. 93).

¹⁹⁴ Cfr. *supra* nt. 44.

zione dei meriti della passione di Cristo richiede la partecipazione (imperfetta ma reale) al suo dolore. L'impedimento non deriva dalla gravità del peccato ma dal contegno del peccatore. La disposizione del penitente non esprime altro che l'apertura alla grazia e la sua capacità di ricevere il perdono. Il giudizio accerta pertanto la soddisfazione del processo di conversione. Prescindere dall'accertare l'atteggiamento di fronte al peccato nella propria vita significa banalizzarlo e appiattire il senso della remissione e del perdono. La guida definitiva non fa altro che aiutare a riconciliare il peccatore e la sua storia con la verità e con il bene¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Questo snodo è il fulcro della misericordia divina, indica il valore consolante e liberatorio della libertà (cfr. *Gv* 8,32).